(N. 359-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORI: ZOTTA *e* CORTI, *per la maggioranza;*
PESENTI *e* GIACOMETTI, *per la minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro dell'Industria e del Commercio

col Ministro del Tesoro

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Bilancio

NELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1954

Comunicate alla Presidenza il 26 e il 28 maggio 1954

Istituzione di una imposta sulle società
e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

INDICE

1. – LE LINEE DELLA IMPOSTA SULLE SOCIETÀ E SUGLI ENTI TASSATI IN BASE A BILANCIO . . . . *Pag.* 5

2. – LO STATO PER RISPONDERE A NUOVI IMPELLENTI ONERI HA BISOGNO DI RICORRERE A NUOVE ENTRATE TRIBUTARIE 7

3. – MOTIVI CHE LEGITTIMANO UNA IMPOSTA PARTICOLARE SULLE SOCIETÀ DI CAPITALI:

A) *L'imposta sulle società ha la stessa funzione dell'imposta complementare* 7

B) *Le società di capitali hanno una propria speciale capacità contributiva* 9

4. – NELLA NOSTRA LEGISLAZIONE IL NUOVO TRIBUTO HA ANCHE CARATTERE SURROGATORIO 10

A) *Trasferimenti a titolo oneroso: soppressione della imposta di negoziazione e della imposta sul capitale delle Società estere.*

B) *Trasferimenti a titolo gratuito*:

a) Enti indefettibili: soppressione della imposta di manomorta.

b) Società di capitali: situazione di vantaggio fiscale.

5. – UNA REMORA ALLE SOCIETÀ DI COMODO 12

6. – LA NOVITÀ DEL SISTEMA: CONTEMPORANEA IMPOSIZIONE SUL CAPITALE E SUL REDDITO 12

7. – NATURA DELLA NUOVA IMPOSTA 13

8. – ENTITÀ DELL'ONERE ED INFLUENZA SULLA ESISTENTE ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:

A) *La grande società di capitali* 13

B) *La minore e la media impresa* 14

9. – ASPETTI GENERALI O PARTICOLARI CHE SUGGERISCONO ATTENUAZIONI DELLE ALIQUOTE OD ESENZIONI DAL TRIBUTO:

A) *Riduzione dell'imposta nei confronti delle società che chiudono i bilanci in perdita* 15

B) *Riduzione del 25 per cento dell'imposta nei confronti delle aziende di credito* 15

C) *Riduzione del 40 per cento dell'imposta nei confronti delle società finanziarie e delle* holdings . . 16

10. – SOGGETTO DELL'IMPOSTA 17

11. – OGGETTO DELL'IMPOSTA 19

12. – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, PENALITÀ 21

13. – IMPOSTA SULLE OBBLIGAZIONI 22

14. – MODERAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI 23

ONOREVOLI SENATORI,

1. — LE LINEE DELLA IMPOSTA SULLE SOCIETÀ E SUGLI ENTI TASSATI IN BASE A BILANCIO.

Con il presente disegno di legge si intende introdurre un nuovo tipo di tributo sulle società e sugli enti tassabili in base a bilancio. Esso è basato sul criterio della imposizione sul patrimonio e dell'imposizione sul reddito eccedente il 6 per cento del patrimonio.

Non è, come opinano alcuni settori economici, una doppia imposta, ma una sola imposta la quale colpisce contemporaneamente il patrimonio e il reddito.

In particolare la nuova imposizione agisce nel modo seguente:

a) Si applica l'aliquota dello 0,75 per cento sul patrimonio imponibile (art. 6), il quale risulta formato dal capitale sottoscritto e versato, dalle riserve ordinarie e straordinarie, con esclusione di quelle destinate alla copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi, dai saldi attivi di rivalutazione monetaria, dagli utili di esercizi precedenti riportati a nuovo, con detrazione delle perdite pure riportate a nuovo (art. 4). Ad esempio, una società che abbia 50 milioni di capitale, 30 di riserve, 20 di saldi di rivalutazione per conguaglio, viene tassata su un patrimonio imponibile di 100 milioni e, in ragione dello 0,75 per cento, deve pagare 750.000 lire.

b) Sulla parte del reddito, che ecceda il 6 per cento del patrimonio imponibile, l'imposta si applica con l'aliquota del 15 per cento. (art. 6). Se la società ipotizzata ha un reddito imponibile, determinato come appresso, di 7 milioni — pari al 7 per cento del patrimonio imponibile — si applica l'imposta dello 0,75 per cento sul patrimonio di lire 100 milioni; mentre, sulla quota di reddito di 1 milione, eccedente il 6 per cento del patrimonio, la stessa imposta si applica con l'aliquota del 15 per cento.

Così in complesso si avrà:

0,75 % di 100 milioni	L.	750.000
15 % di un milione	L.	150.000
Totale . . .	L.	900.000

Come si calcola il reddito imponibile? L'articolo 5 stabilisce che esso si ottiene dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

reddito netto o perdita netta di categoria *B* accertato o accertabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile;

reddito dominicale e agrario risultanti dagli estimi catastali dei terreni, maggiorati con i coefficienti stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva;

redditi dei fabbricati, valutati a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219;

interessi attivi, non valutati nella determinazione del reddito di categoria *B* della società o dell'ente, compresi quelli relativi a titoli di qualsiasi specie; dividendi; utili derivanti da partecipazioni e ogni altro reddito non compreso nelle categorie precedenti;

stipendi, compensi ed assegni, che non rappresentino semplice rimborso di spesa, corrisposti ad amministratori della società o del-

l'ente od ai soci, quando eccedano le normali retribuzioni.

Nel calcolo vanno compresi i redditi che in forza di leggi speciali godono di esenzioni, moderazioni o riduzioni temporanee o permanenti d'imposta.

Dall'importo che ne risulta si detraggono le imposte ordinarie afferenti i redditi, ancorchè riguardanti i tre esercizi precedenti, di cui non si sia tenuto conto nella determinazione dei redditi medesimi.

Sono previste due ipotesi di moderazione:

quando il bilancio si chiude in perdita, l'imposta è ridotta con un criterio proporzionale in modo però da non superare il 90 per cento dell'imposta (art. 7);

nei confronti di società ed enti che abbiano per oggetto esclusivamente l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti, il finanziamento di questi e la compravendita di titoli azionari (sempre quando siano iscritti in apposito elenco presso l'ufficio di vigilanza delle aziende di credito), l'imposta è ridotta del 40 per cento (articolo 8); nei confronti delle aziende di credito la riduzione è del 25 per cento (articolo 9).

c) Le società e gli enti tassabili in base a bilancio sono tenuti al pagamento di un'imposta del 5 per mille sul valore delle obbligazioni e degli altri titoli a reddito fisso, emessi nello Stato, con diritto di rivalsa verso i creditori (art. 14).

Si noti che alcune società ed enti, indicate nell'articolo 3 (società cooperative di lavoro e di consumo; aziende dello Stato e aziende comunali e provinciali; consorzi di bonifica, di miglioramento, di irrigazione; società di mutuo soccorso, istituti di istruzione, corpi scientifici, accademie ed associazioni aventi scopi esclusivamente culturali) mentre sono esenti dalla imposta dello 0,75 per cento sul patrimonio e del 15 per cento sul reddito, non vanno invece esenti dalla imposta del 5 per mille sulle obbligazioni.

d) L'imposta sul patrimonio e sul reddito e quella sulle obbligazioni gravano del pari sulle società ed associazioni estere (art. 1), anche se non siano assoggettate o assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, nel qual caso l'imposta è commisurata al capitale e al reddito dell'anno solare che termina nel corso dell'esercizio finanziario (art. 2, comma secondo) e per capitale imponibile si considerano tutti i capitali destinati o impiegati in operazioni nello Stato (art. 4, ultimo comma).

e) Con l'entrata in vigore della su esposta imposizione cessano di aver vigore (art. 20) la imposta di negoziazione e l'imposta sul capitale delle società straniere. Con separato provvedimento in corso presso l'altro ramo del Parlamento viene disposta l'abolizione dell'imposta di manomorta, che colpisce con una aliquota del 7,20 per mille il patrimonio degli enti pubblici.

Dunque, da un lato vi è un nuovo sistema di imposizione tributaria sulle società e sugli enti tassati in base a bilancio; dall'altro viene proposta l'abolizione dei tre tributi surrogatori (imposta di negoziazione, imposta sul capitale delle società straniere, imposta di manomorta).

Quali le ragioni del provvedimento? Nella relazione governativa se ne ravvisano sostanzialmente due:

a) Lo scopo di adeguare l'onere tributario delle società di capitali e, per eguaglianza di trattamento, di tutti in genere gli enti tassabili in base a bilancio a quello delle imprese individuali.

L'imposta ha una duplice funzione: di tributo surrogatorio della imposta di registro sui trasferimenti delle azioni e delle quote o carature nelle quali è suddiviso il capitale sociale (e, come tale, è destinata a sostituire l'imposta di negoziazione, l'imposta sul capitale delle società straniere e, per gli enti indefettibili, l'imposta di manomorta); di prelievo sui redditi societari che si sottraggono all'incidenza dell'imposta complementare progressiva, in quanto non distribuiti ai soci.

b) L'intento di porre una remora a quegli enti economici sorti soltanto per sottrarre all'imposta complementare patrimoni mobiliari ed immobiliari di carattere familiare, enti che, indubbiamente, in assenza del fattore fiscale, non avrebbero avuto ragione di essere. « È questa — si osserva nella relazione — una tendenza molto pericolosa tanto dal pun-

to di vista fiscale, per le gravi e numerose evasioni legali che si vengono a creare, quanto dal punto di vista economico, perchè snatura l'istituto della società, che ha una sua funzione di primo piano nel sistema economico attuale e che invece viene indirizzato a finalità del tutto diverse ».

Nell'intento appunto di eliminare alcune cause fiscali che hanno determinato tale tendenza artificiosa il provvedimento in esame apporta anche sensibili moderazioni nella imposta di registro: quali la riduzione dal 10 al 5 per cento della aliquota sui trasferimenti a titolo oneroso dei beni immobili e di altri diritti immobiliari, e al 2 per cento se il valore non sia superiore a un milione; l'applicazione temporanea della imposta fissa per le fusioni, concentrazioni e scioglimenti di società; la riduzione al 0,50 per cento dell'aliquota per il trasferimento di navi; all'1 per cento per il conferimento in società di danaro o di beni mobili; al 2,50 per cento per il conferimento di stabilimenti od opifici industriali, ecc.

2. — Lo Stato per rispondere a nuovi impellenti oneri ha bisogno di ricorrere a nuove entrate tributarie.

Prima di iniziare l'esame del provvedimento, si reputa opportuno mettere in rilievo che lo Stato oggi ha bisogno di reperire nuovi mezzi finanziari. Tra gli altri, un grave ed indifferibile onere si presenta già nel corso di questo esercizio per effetto della promessa fatta dal Governo e dal Parlamento di provvedimenti intesi ad assicurare un miglioramento nel trattamento economico degli impiegati dello Stato. Mancano elementi per precisare l'ammontare di tale nuovo aggravio. Non bisogna dissimularsi però che esso è dell'ordine di molte decine di miliardi. Inderogabili esigenze della nostra economia e della nostra stabilità monetaria impongono il rispetto rigoroso del principio assunto a base della odierna politica finanziaria: le nuove o maggiori spese rispetto a quelle contemplate nel preventivo, derivanti da nuove leggi o da leggi in atto, dovranno essere coperte con riduzioni di altre spese o con ricorso a nuove entrate tributarie; mentre gli incrementi automatici di entrate dovranno andare esclusivamente a riduzione del disavanzo. È stato già autorevolmente detto che se questo punto non si rispettasse, si dovrebbe di necessità ricorrere all'Istituto di emissione, dal momento che non è possibile fronteggiare il *deficit* di bilancio col ricorso al credito oltre quel limite cui il nostro mercato, sia pure arriso da una economia in espansione, può andare. Nel caso odierno, peraltro, le esigenze di finanziamento per dare una congrua soluzione al problema dei pubblici impiegati sono di tale misura da andare certamente oltre la vicenda dei naturali incrementi delle entrate iscritte nel bilancio. Sicchè, in una visione realistica, appare evidente che ove non si voglia ricorrere a mezzi inflazionistici, l'unica via per la soluzione dell'impellente problema impiegatizio è quella del ricorso a nuove entrate tributarie.

L'interessante è che si rispettino i canoni fondamentali di un sano ordinamento tributario: che cioè l'imposizione sia, come la Costituzione (art. 53) ribadisce, commisurata alla capacità contributiva di tutti i cittadini.

Occorre allora domandarsi se vi siano ragioni per un ingresso nel nostro diritto tributario di un sistema di imposizione proprio delle società di capitali: di un sistema cioè che trovi la spiegazione della sua più accentuata onerosità sia in una particolare fisionomia giuridica di questi enti economici, sia in una loro speciale capacità contributiva.

3. — Motivi che legittimano una imposta particolare sulle società di capitali.

A) *L'imposta sulle società ha la stessa funzione dell'imposta complementare.*

È da notare che quasi ovunque nella legislazione straniera le società di capitali (società per azioni o, come ancora si dice presso molti Paesi, anonime, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) vengono contrapposte dal punto di vista fiscale alle società a responsabilità illimitata (società in nome collettivo, società in accomandita sem-

plice, per esempio). Il diritto tributario si orienta sempre più verso un regime particolare delle prime, distinto da quello applicabile alle società di persone e alle persone fisiche. Così come tendono a chiarirsi le idee nel campo prettamente giuridico, ove, ormai, considerandosi che nelle prime i soci non hanno rilievo di personalità e che la personalità è quella della società, mentre nelle seconde i soci conservano la propria individualità, viene riservata la personalità morale alle società di capitali e negata alle società di persone.

In tal senso si è assestata la nuova legislazione italiana, la quale riconosce, sì, una certa autonomia patrimoniale a qualunque società, ma ravvisa quella organica unità ed autonomia, che è base indispensabile per una persona giuridica, solo alle società costituite *intuitu pecuniae*, cosiddette società di capitali (art. 2331), mentre la nega alle società formate *intuitu personae*, cosiddette società di persone. È questo indubbiamente il risultato di una evoluzione nel campo giuridico: il Codice civile del 1865 negava alla società civile anche l'autonomia patrimoniale, mentre il Codice commerciale del 1882 poneva nello stesso piano (art. 77), quanto alla personalità giuridica, così le società di capitali, come le società di persone. La distinzione ha tanta importanza agli effetti dell'ordinamento tributario, che la legislazione francese, la quale ancora conferisce la personalità giuridica a tutte le società, qualunque sia la loro struttura, non ha saputo sottrarsi alla necessità di operare una distinzione dal punto di vista della legge fiscale, riconoscendo la personalità giuridica solo alle società di capitali, mentre per quelle di persone attribuisce la qualità di contribuenti ai soci presi individualmente.

Questa diversità di struttura giuridica porta ad una disparità di trattamento fiscale con ingiustificata sperequazione: la quale può essere eliminata soltanto se viene apprestato un tipo di imposizione proprio delle società di capitali. È ciò che hanno fatto, tra l'altro, le legislazioni americana, francese, tedesca. È precisamente ciò che intende fare oggi la legislazione italiana.

Balza agli occhi di tutti una sperequazione tra le imprese personali e quelle di capitali, quanto all'applicazione della imposta complementare. Le prime sono assoggettate per l'interezza del reddito: le seconde solo per la parte degli utili distribuiti. Sta di fatto che la società di capitali non ha solamente, e non ha neppure principalmente, il compito di produrre reddito da distribuire fra i soci, ma ha anche e soprattutto quello di acquisire una potenza economica e una capacità finanziaria sufficiente per realizzare lo scopo che si prefigge. Ne deriva che la parte degli utili messi in riserva può uguagliare o sorpassare quella degli utili distribuiti.

Come colpire questo reddito che sfugge alla complementare? Se si trattasse d'una imposta reale, cioè d'una imposta che guarda solo la ricchezza in sè, nella sua essenza obbiettiva, si potrebbe senza difficoltà colpire l'utile di una società di capitali nello stesso modo di quello di una impresa individuale.

Ma qui per giungere ad una eguaglianza di trattamento fiscale con le imprese personali, occorrerebbe estendere l'imposta complementare anche alla parte di utili messi a riserva o destinati a capitale, in modo da colpire il reddito globale della società. Cosa molto difficile e laboriosa. Ora in materia di imposte sulle società non valgono gli abbattimenti per *minimum* di esistenza, non hanno senso le riduzioni per carichi di famiglia, non pare possibile costruire una scala razionale di progressività. All'atto in cui si applica il tributo, non si conosce la situazione personale dei soci. Gli elementi della personalità e della progressività, intesi nel senso tradizionale, in quanto cioè suppongono un rapporto tra l'ammontare del reddito e il complesso dei bisogni, possono aver valore soltanto nei confronti delle persone fisiche.

Queste considerazioni hanno spinto già molti Paesi ad introdurre nel loro ordinamento tributario un tipo di imposta particolare per le società di capitali.

In *Francia* i redditi delle società sono colpiti dalle seguenti imposte:

a) l'imposta sulle società che colpisce col tasso del 36 per cento l'intero reddito prodotto dalle persone giuridiche.

Questa imposta non colpisce le imprese individuali e le società di persone.

b) L'imposta sui redditi dei capitali mobiliari che colpisce la parte di reddito distribuito dalle società.

I privati, in luogo di questa imposta, pagano la tassa proporzionale sul reddito che colpisce l'intero reddito prodotto dalle imprese individuali e dalle società di persone sia per la parte distribuita che per quella accantonata.

Il tasso di queste imposte, sia quella che colpisce le società che quella che colpisce le persone fisiche, è del 18 per cento.

A queste due imposte si sovrappone, poi, l'imposta progressiva personale che colpisce il reddito globale delle persone fisiche a qualunque titolo percepito con un tasso che va dal 10 al 60 per cento.

Negli *Stati Uniti* i redditi delle società sono colpiti dalle seguenti imposte:

a) l'imposta sul reddito delle società, che colpisce esclusivamente le società di capitali, per l'intero reddito conseguito col tasso del 52 per cento complessivo.

L'imposta non colpisce le imprese individuali e le società di persone.

b) L'imposta sul reddito delle persone fisiche, che colpisce con un tasso progressivo fino all'88 per cento il reddito distribuito dalle società, mentre colpisce l'intero reddito prodotto dalle imprese individuali e dalle società di persone.

Questa imposta si commisura sull'intero reddito prodotto.

In *Inghilterra* i redditi delle società sono colpiti dalle seguenti imposte:

a) l'imposta sul reddito che colpisce l'intero utile conseguito dalle imprese e dalle società in qualunque forma costituite, col tasso del 47,50 per cento;

b) la sovraimposta sul reddito che colpisce, con il tasso progressivo del 10,50 per cento, l'intero reddito percepito dalla persona fisica in quanto ecceda le duemila sterline. Colpisce, quindi, solamente i dividendi trattandosi di società di capitali, l'intero reddito prodotto trattandosi di imprese individuali o di società di persone;

c) l'imposta sulle società, che colpisce l'intero utile conseguito dalle società di capitali in ragione del 2,50 per cento per i redditi non distribuiti e del 17,50 per cento per quelli distribuiti.

Sono esenti le imprese individuali e le società di persone.

È da notare — e ciò va segnalato per chi volesse per avventura ravvisare nella odierna imposizione una manifestazione di nuovi indirizzi economici e non, qual'è soltanto una esigenza di perequazione tributaria — che con particolare rigore si esprimono nei confronti delle società di capitali proprio gli Stati Uniti, che tuttavia mantengono e difendono il principio della forma capitalistica dell'espansione economica, e più blanda di tutti sia l'Inghilterra non ostante il progresso del socialismo.

In *Germania* i redditi delle società sono colpiti dalle seguenti imposte:

a) l'imposta sul reddito delle società che colpisce l'intero reddito prodotto dalle persone giuridiche ad un tasso del 60 per cento sull'intero reddito prodotto.

Da tale imposta sono esenti le imprese individuali e le società di persone;

b) l'imposta generale sul reddito colpisce le persone fisiche con un tasso che va dal 18 all'80 per cento per l'intero reddito percepito dalle persone fisiche a qualunque titolo e quindi colpisce il reddito distribuito dalle società ai singoli.

Le imprese individuali e le società di persone sono colpite da questa imposta per l'intero reddito prodotto.

Ancora più marcata, dunque, la tendenza verso un regime fiscale delle società di capitali è in Germania, ove lo strumento tributario, la *Körperschaftsteur* è — come suole lì avvenire — il risultato di una precisa, scientifica elaborazione di ordine giuridico ed economico.

B) *Le società di capitali hanno una propria speciale capacità contributiva.*

Non sembri azzardato rilevare — accanto ai motivi giuridici ed economici ora esposti, i quali invero già precostituiscono una base sufficiente per la legittimazione del nuovo tributo — anche una particolare capacità contributiva della società di capitali, connessa alla sua struttura e alla sua potenza economica e finanziaria.

Le società di capitali in un certo senso co-

stituiscono una realtà economica diversa da quella che può risultare dalla somma delle partecipazioni dei singoli soci.

È un istituto che trova la sua ragion di essere nella possibilità di raccogliere ingenti capitali e di frazionare il rischio: istituto, dunque, la cui diffusione così ampia è effetto del dinamismo economico odierno. Per questa sua natura nulla ha di comune con la tradizionale *societas*, il cui carattere fondamentale, non psicologico soltanto, è dato dall'*affectio quodammodo fraternitatis*. Qui non vi è affetto, ma solo una convergenza di interessi tra persone, che possono anche non conoscersi.

Ora è indubbio che una maggiore potenzialità economica si traduca in una maggiore potenzialità di produzione, quindi in una maggiore redditività. Una trasformazione profonda si va attuando nella struttura economica moderna: massimo sfruttamento di ritrovati scientifici, attrezzature tecniche, manodopera specializzata, divisione del lavoro, produzione in serie. Il che è oggi consentito quasi unicamente alle società per azioni. La misura dei risultati dipende direttamente dalle capacità finanziarie della impresa. La grande impresa può spingere al massimo la sua attrezzatura tecnica ed attirare i necessari immobilizzi di capitali, assumendosi i rischi di vendita e di finanziamento, che le piccole imprese generalmente non sono in grado di sopportare, e facendo gravare le spese generali su una grande quantità di prodotti unitari. Tutto ciò porta ad una maggiore produzione, ad una diminuzione dei costi, ad una più elevata redditività.

Alla possibilità di raccolta di grandi capitali, a questa mirabile convergenza di forze singole, va aggiunta, come fattore di più alta potenzialità produttiva, la durata della impresa, che qui non ha limiti e permette sforzi ed iniziative che sono naturalmente lontane da ogni prospettiva di privato imprenditore.

Una riprova della maggiore capacità contributiva delle società di capitali è offerta già dalla evoluzione subìta dalla stessa imposta di negoziazione, la quale, sorta per sostituire con un sistema di pagamento annuo a guisa di abbonamento, l'imposta di registro sui trasferimenti a titolo oneroso, si è tradotta in sostanza in un onere che supera, e non di poco, il corrispettivo dell'imposta di trasferimento. Ed oggi, in cui i vari settori interessati prospettano le loro obbiezioni sul nuovo tributo, non mancano quelli che ammettono la necessità di una maggiore imposizione, limitandosi solo a suggerire un sistema tributario diverso da quello progettato, quale, ad esempio, l'aumento dell'aliquota dell'imposta di negoziazione.

È interessante in proposito dare uno sguardo alla legislazione comparata. In Italia il numero delle società di capitali ha raggiunto un indice che non è superato da nessun altro Paese. Ma è forse solo in Italia che la maggiore capacità contributiva di codesti enti economici non è colpita con speciali tributi. Le legislazioni straniere, come abbiamo già visto per quella francese, americana, inglese e tedesca, colpiscono le società di capitali con aliquote, che sono di molto superiori a quelle adottate nel presente disegno di legge.

Vero è che alla forma azionaria, così largamente sviluppata nel nostro Paese, spesso si è fatto ricorso non tanto per le ragioni economiche dianzi lumeggiate, quanto per alleggerire la incidenza della pressione fiscale, con riguardo alle imposte dirette e indirette. In effetti, attraverso il reinvestimento degli utili prodotti nell'azienda si sottraggono redditi alla imposizione personale; il trasferimento delle azioni avviene in esenzione da imposta di registro, ecc.

Per contro, l'istituto della società di capitali ha una funzione di primo piano nel sistema economico odierno. E se ha tale funzione non è già perchè sia destinato a costituire un porto di salvataggio contro la pressione tributaria, ma solo per consentire una maggiore raccolta di capitali ed un frazionamento del rischio.

4. — NELLA NOSTRA LEGISLAZIONE IL NUOVO TRIBUTO HA ANCHE CARATTERE SURROGATORIO.

Con la introduzione della imposta odierna viene ad essere soppressa sia l'imposta di negoziazione sia — per effetto di separato provvedimento legislativo in corso presso l'altro ramo del Parlamento — l'imposta di manomorta. Il nuovo tributo, perciò, oltre ad avere la stessa funzione dell'imposta complementare, ha anche carattere surrogatorio della imposta sui trasferimenti.

A) Il trapasso a titolo oneroso di una azienda individuale o di una sua parte è soggetto ad imposta di registro. Se si tratta di società di capitali, il trasferimento dei titoli non viene sottoposto a tale tributo. Le azioni, le obbligazioni ed altri titoli emessi dalle società o da altri enti sono frequentemente ceduti da una ad altra persona: lo Stato, invece di riscuotere le imposte di registro e le altre imposte sui singoli trasferimenti, colpisce con una imposta annuale l'importo complessivo dei titoli. È questa la imposta di negoziazione o di circolazione. Il carattere specifico degli atti soggetti a tale imposta è dato dalla suscettibilità della negoziazione.

Per ragioni di equilibrio nei confronti delle società nazionali, il capitale delle società estere, operanti in Italia, è assoggettato ad una imposizione autonoma, con sua particolare struttura.

Questa è la fisionomia della imposta di negoziazione e della imposta sul capitale delle società estere.

In virtù della legge odierna l'imposta di negoziazione e l'imposta sul capitale delle società estere, quali tributi surrogatori della imposta sui trasferimenti a titolo oneroso, vengono assorbite dalla imposta sulle società: la quale perciò colpisce non solo le società italiane, ma, per la stessa ragione che fu a base della istituzione della sopprimenda imposta sul capitale delle società estere, anche queste ultime.

B) Per quanto riguarda i trasferimenti a titolo gratuito, occorre esaminare due aspetti: l'uno relativo agli enti cosiddetti indefettibili, gli enti di manomorta; l'altro proprio delle società di capitali.

a) L'imposta di manomorta, com'è noto, nacque in un particolare clima politico ed economico. Avversione agli enti ecclesiastici e preoccupazione di carattere produttivistico, per tema di concentrazione di estesi patrimoni nelle mani di persone giuridiche: infine una esigenza d'ordine perequativo, intesa a trovare un surrogato dell'imposta di successione, la quale, mentre periodicamente colpisce il patrimonio dei privati, riesce naturalmente inapplicabile ai beni degli enti indefettibili. Questi furono i motivi che ispirarono il legislatore nella istituzione della imposta di manomorta, la quale grava in ragione del 7,20 per cento sulla rendita annuale di tutti i beni che vengono computati agli effetti della normale applicazione della imposta di successione e dello 0,90 per cento per gli istituti di carità e di beneficenza, di istruzione e di educazione, e le fondazioni destinate a premiare la virtù ed il merito o ad altri scopi di pubblica utilità.

Subentrato l'articolo 21 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, il quale equipara, a tutti gli effetti tributari, il fine di culto e di religione ai fini di beneficenza e di istruzione: constatato l'incremento, proprio della moderna economia, dei grandi organismi economici, che portano ad una concentrazione di ingenti patrimoni nelle mani di persone giuridiche: resterebbe solo a giustificare il tributo la considerazione della sua natura surrogatoria della imposta di successione. Ma subentrano diverse considerazioni. Se si tratta di un ente con finalità ed attività di istruzione e di beneficenza e, per implicito, di culto e di religione, con esclusione assoluta di finalità di lucro, non si vede la ragione di particolare imposizione fiscale, nè sotto il nome di manomorta nè agli effetti della imposta sulle società e sugli enti tassabili in base a bilancio. Ciò chiarisce, sia l'abolizione in corso della imposta di manomorta, sia le esenzioni previste nell'articolo 2 del provvedimento legislativo in esame in favore degli enti di istruzione e di beneficenza. Quanto agli altri enti di manomorta, se essi spiegano un attività di lucro, pur avendo in tutto o in parte fini di beneficenze (Casse di risparmio, Istituti), non si vede il modo di esonerarli dalla nuova imposta: si creerebbe una situazione di svantaggio nel piano concorrenziale agli altri istituti, che esercitano la medesima attività.

b) Nei trasferimenti a titolo gratuito le imprese sociali o gli enti, considerati come tali, non scontano l'imposta sulle successioni, che, invece, colpisce le persone fisiche e le imprese individuali.

Donde l'opportunità che esista una imposizione surrogatoria, in un certo senso, di quella sulle successioni, nei confronti di questi organismi indefettibili.

5. — UNA REMORA ALLE SOCIETÀ DI COMODO.

L'Italia è il Paese che ha più società di capitali. L'Italia è ad un tempo uno dei pochi Paesi che ignorano una imposizione tributaria sulle società di capitali.

Noi ci troviamo dunque dinanzi ad un fenomeno patologico del settore economico organizzativo determinato in buona parte dal diverso trattamento tributario delle imprese individuali e delle imprese societarie.

Se si arriva a stabilire quanto meno un equilibrio accettabile di peso fiscale tra le imprese individuali e le imprese organizzate in forma sociale, uno degli stimoli più importanti se non il più importante, verso l'aggravamento del fenomeno, sarà eliminato.

Bisogna a questo punto chiarire che si mettono in una posizione polemica falsa coloro che suppongono che la legge in esame sia esclusivamente o fondamentalmente dettata allo scopo di porre un rimedio a questo inconveniente. Partendo da tale assunto, essi trovano facili le vie della critica: non si può — si affrettano a dire — penalizzare con una imposizione particolare tutte le società di capitali, per colpire alcune di esse. Non si adottano misure di rigore contro la generalità per la colpa di alcuni individui soltanto; gli evasori si puniscono individualmente, non perseguendo senza discriminazione tutti i contribuenti.

Ma in realtà queste critiche non toccano il fondo della questione, che è di avvicinare un ordinamento sufficientemente equilibrato della nostra imposizione diretta: se attraverso il rinnovato equilibrio si elimineranno organismi la cui forma giuridica non risponde alla funzione sostanziale, tanto di guadagnato per la chiarezza della nostra vita economica.

6. — LA NOVITÀ DEL SISTEMA: CONTEMPORANEA IMPOSIZIONE SUL CAPITALE E SUL REDDITO.

Si domanda, a questo punto, se il sistema di contribuzione ideato dallo schema di legge in esame sia il più indicato o se non convenga adottarne un altro, quale, secondo alcuni suggerimenti, quello già seguìto tradizionalmente dalla imposta di negoziazione.

Qui conviene lumeggiare la struttura del congegno.

La caratteristica sta nello spegnere l'interesse del contribuente a falsare l'equilibrio del bilancio con spostamenti di capitale a reddito e viceversa. Per effetto della duplice tassazione sul patrimonio (0,75 per cento) e sul reddito eccedente il 6 per cento (15 per cento) l'incidenza viene ad essere uguale. Si raggiunge cioè un punto di indifferenza, per cui il contribuente è messo in condizione di non aver convenienza alcuna sia a tenere artificialmente basso il capitale sociale, costituendo riserve occulte, sia a gonfiarlo artificialmente.

Lo scopo è di avere un bilancio chiaro, leggibile, equilibrato, onesto nell'interesse del Fisco e degli stessi soci. Un solo bilancio. Sono noti, e non costituisce indelicatezza il rilevarli in questa sede ed in questa circostanza, gli sforzi sistematici — i casi purtroppo non sono sporadici! — diretti a falsare il bilancio. E non in danno del fisco soltanto. Vi è una pluralità di manifestazioni differenti, secondo i soggetti contro cui la manovra è preordinata. Così può capitare che vi sia un bilancio ed un inventario per il fisco: uno per il consiglio di amministrazione: uno per le minoranza: uno per i consiglieri delegati e per le banche. A questi ultimi infine occorre dire la verità.

Si pensa forse che l'intento voluto dalla legge possa essere raggiunto più agevolmente col sistema finora praticato a proposito della imposta di negoziazione? L'imposta viene in ciascun anno liquidata in base al valore medio dei titoli nell'anno precedente. Per quelli quotati in borsa il valore imponibile è determinato in base alla media dei prezzi di compenso ufficialmente accertati dalle Borse nell'anno precedente. Per quelli non quotati o che, pur essendo ammessi alle quotazioni di Borsa, non dettero luogo per qualsiasi causa a determinazione ufficiale di prezzi di compenso, è obbligatoria la valutazione da parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio, salvo l'esperimento della successiva procedura contenziosa.

Ma si giunge davvero più presto e più efficacemente alla conoscenza dell'imponibile?

Si può rilevare in primo luogo che il sistema di commisurazione dell'imposta di negoziazione non tiene conto — come fa invece la

nuova imposta — dell'elemento reddito. Si può inoltre soggiungere che il sistema dell'imposta di negoziazione non ha data, nel suo insieme, buona prova, non tanto per cattiva volontà degli organi propostivi, quanto per la molteplicità e complessità delle valutazioni da effettuarsi. Riprova di ciò è l'arretrato esistente in materia.

Con il sistema proposto dalla legge si crea l'interesse a compilare un bilancio chiaro, sincero, onesto. Il congegno escogitato di colpire correlativamente patrimonio e reddito per impedire fittizi impostazioni aiuta ad avvicinarsi alla realtà. La nuova imposta si presenta con un sistema di valutazione semplice ed essenzialmente automatico, inoltre, e questo è molto importante, utilizza l'esperienza e i risultati dell'imposta di ricchezza mobile.

E così anche in ordine alla imposizione tributaria sulle società di capitali ci si mette sulla via maestra, tracciata dalla legge sulla dichiarazione unica annuale dei redditi, mirante a condurre attraverso la collaborazione attiva del contribuente alla semplificazione, alla moralizzazione e alla reciproca fiducia nella vita tributaria del Paese.

7. — Natura della nuova imposta.

Si è detto che vi è una confusione nel nuovo tributo tra imposta diretta e imposta indiretta; tra imposta patrimoniale e imposta sul reddito; tra imposta reale e imposta personale.

La verità è che si tratta di un tributo assolutamente nuovo nell'ordinamento tributario italiano, tributo che per ciò non si inquadra agevolmente nella sistematica elaborata dalla dottrina sulla base del diritto positivo vigente.

Certo per le caratteristiche messe in evidenza, in particolare per ciò che attiene alla funzione della imposta complementare progressiva l'imposta sulle società finisce con l'esercitare una funzione personale, assume un carattere personale e non reale. Il nostro ordinamento guardava finora solo la persona fisica nel presentare un tipo di imposta che si contrapponeva a quello reale. Vi era un'imposta complementare progressiva sulla persona fisica. Oggi noi abbiamo una imposta sulla persona giuridica: una imposta cioè che si rivolge direttamente e in primo luogo alla persona del contribuente, il cui reddito complessivo serve a determinare l'altezza del tributo. Questo aspetto giuridico spiega l'inclusione, nella determinazione del reddito imponibile, di voci che, oggettivamente, sono esenti da tributi: quali i titoli di Stato, i nuovi fabbricati, gli impianti industriali nell'Italia meridionale, ecc.

Ma il criterio della personalità porterebbe a rigore alla moderazione fino all'esclusione della imposta quando l'azienda colpita chiude il bilancio con perdita.

Qui però viene in evidenza la funzione surrogatoria che è conservata anche al nuovo tributo; e questa funzione giustifica il pagamento di un tributo in quanto ridotto al minimo anche nel caso in cui l'esercizio sociale si chiude in perdita.

8. — Entità dell'onere ed influenza sulla esistente organizzazione aziendale.

Non sono mancate voci di allarme sulla gravità dell'onere, destinato — si dice — ad esercitare una influenza deformante sulla odierna organizzazione aziendale: sia per la misura dell'incidenza (60 miliardi di lire: di poco dunque inferiore al gettito della ricchezza mobile categoria *B*, che per la medesima categoria di contribuenti ha raggiunto nell'esercizio chiuso il 30 giugno 1953 i 65 miliardi di lire); sia per la particolare onerosità nei confronti delle piccole e medie imprese.

Questo problema è stato attentamente esaminato dalla Commissione. Esso va distintamente guardato a seconda che si tratti della grande società di capitali o della piccola e media impresa.

A) *La grande società di capitali.*

Quanto alla prima, non si può trascurare l'importanza che siffatti organismi hanno nella economia odierna del nostro Paese, rigorosamente impegnato con tutte le sue energie all'incremento della produzione, come strumento sicuro per la dilatazione delle risorse economiche, della riduzione dei prezzi, della espansione commerciale sui mercati internazionali,

dell'assorbimento della disoccupazione, del benessere delle classi lavoratrici. Non si possono disconoscere le benemerenze che le società per azioni hanno acquistato nel campo della produzione nel corso degli ultimi cento anni. Le società per azioni, appunto perchè società di capitali, raccolgono e valorizzano una enorme massa non solo di grande ma anche di piccolo e medio risparmio privato, il cui afflusso a tale particolare forma di impiego rappresenta una interessante evoluzione.

La Commissione finanze e tesoro pertanto ha attentamente considerato le osservazioni fatte in proposito dalla Commissione per l'industria e il commercio, cui compete specificamente il compito di assistere, assecondare e promuovere l'attività industriale e commerciale del Paese.

« La nuova imposta — è detto nel parere espresso dalla 9ª Commissione a firma del suo Presidente senatore Longoni — incide adunque su attività effettive ed ammettendo ragionevoli detrazioni per determinate carenze, appresta alla tassazione una piattaforma, che in via di massima armonizza colla giustizia... Non è possibile — si aggiunge — disconoscere che essa viene applicata in un momento, in cui le società produttrici (qui è il maggior numero degli enti tassati) attraversano una congiuntura sfavorevole.

« Il legislatore non deve esporsi a far ritorno in un momento successivo sui propri passi, ma deve, nell'imporre un determinato carico al contribuente, rendersi conto delle esigenze e circostanze in cui agisce e conseguisce ciò che si riassume nella espressione latina: *quid valeant humeri,* cioè quanto possano sopportare le spalle dell'assoggettato.

« Se giustamente si esigono dalle industrie il rinnovamento e la modernità degli impianti, l'intensificazione della produzione, il miglioramento dei metodi di fabbricazione, la costante e anche più diffusa occupazione della mano d'opera, ecc. il tutto colla provvista dei mezzi relativi e se si vogliono inoltre mantenere, in tutto o quasi, gravezze straordinarie, quale quella del 4 per cento circa sulle paghe, in vista delle esigenze di bilancio, non si può trascurare il timore che il contribuente del vasto settore in esame sia chiamato ad uno sforzo faticoso, che possa forse anche farlo vacillare nei suoi passi. Nè sarebbe proficua una imposizione di aliquota, che riducesse sensibilmente la materia imponibile.

« Questa considerazione sarebbe a torto guardata come protettiva dell'interesse di abbienti, e quindi volta a vantaggi singolari, giacchè non è possibile negare il nesso che esiste tra la funzione del capitale e le attese del lavoro, si intende quando la ricerca della cooperazione e della proporzione fra i due elementi sia ispirata a saggezza e schiettezza di intenti.

« Pertanto, con la sincerità (e penso che non occorra dire: col coraggio) di chi tende a giuste finalità, e nella considerazione che anche in materia tributaria sia inopportuno praticare squilibri, sembra consigliabile un temperamento dell'aliquota in esame, che ne riduca alquanto il peso e l'entità ».

Quid valeant humeri, dunque. In ottemperanza a tale precetto, la Commissione finanze e tesoro propone alcune riduzioni di aliquote ed allarga il campo delle esenzioni, tenendo presente la natura della società e dell'ente, la composizione, le attività e il fine. (Vedi paragrafo successivo).

Non si può giungere oltre, senza svuotare in gran parte il nuovo tributo. Peraltro, dal punto di vista economico, può essere tenuto presente che la sua incidenza complessiva è prevista pressapoco pari al peso dell'imposta del 4 per cento sui salari e stipendi che viene a finire col 30 giugno prossimo venturo e che, per impegno assunto dal Governo e rinnovato dinanzi alla Commissione, non verrà prorogata oltre quella data.

B) *La minore e la media impresa.*

A proposito delle imprese, minore e media, i critici osservano: « In queste società il reddito non costituisce solo il compenso per il capitale investito e per il rischio che il capitale corre nell'investimento aziendale, ma include anche, per una parte notevole, il compenso per l'opera personale dei soci, che apportano alla gestione aziendale il loro lavoro. Per queste società, generalmente il capitale fornito all'impresa, più ancora che un nuovo impiego di capitali disponibili, è una condi-

zione per mettere a frutto la propria opera, per poter esplicare un lavoro autonomo ».

Sotto questo profilo, si risponde che il reddito di cat. *C/2* dei soci, che prestano la loro opera presso la società, va a diminuire il reddito di cat. *B* della società stessa; e pertanto non esiste — giuridicamente — il pericolo che la nuova imposta si basi sul lavoro dei soci.

È vero, invece, che laddove l'operatore economico sceglie un determinato tipo di impresa, con ciò assicurandosi i vantaggi che la forma prescelta garantisce, debba l'imposta che fa carico al medesimo.

9. — ASPETTI GENERALI O PARTICOLARI CHE SUGGERISCONO ATTENUAZIONI DELLE ALIQUOTE OD ESENZIONI DAL TRIBUTO.

Particolari motivi hanno indotto la Commissione ad esaminare col Governo la possibilità di una attenuazione delle aliquote predisposte nel disegno di legge e di allargare la sfera delle esenzioni.

Questo studio minuto ed elaborato ha condotto alla formulazione delle seguenti proposte:

A) *Riduzione dell'imposta nei confronti delle società che chiudono i bilanci in perdita.*

Una progressività negativa opera nei riguardi dei redditi inferiori al 6 per cento. Non sono mancate, pertanto, istanze dai vari settori economici, dirette ad un trattamento speciale delle società che chiudono i loro bilanci con un utile inferiore al 6 per cento.

Il disegno di legge (art. 7) contempla solo il caso della chiusura dell'esercizio in perdita e consente una riduzione dell'imposta in ragione di dieci volte il rapporto tra tale perdita e l'ammontare del patrimonio imponibile.

Non sembra alla Commissione possa andarsi oltre anche per il rilievo già fatto circa il carattere surrogatorio che l'imposta conserva.

B) *Riduzione del 25 per cento dell'imposta nei confronti delle aziende di credito.*

Si ritiene di dover applicare la riduzione del 25 per cento a favore delle società ed enti di credito.

Codeste aziende hanno finora usufruito di un trattamento particolare nei confronti della ricchezza mobile, in virtù del quale i loro redditi vanno praticamente esenti da tale tributo. Ciò accade principalmente per l'esenzione da imposta degli interessi dei titoli di Stato; ed, inoltre, perchè ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, le spese e le passività inerenti ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato nonchè ai titoli azionari (se il loro acquisto formi oggetto della normale attività della società od ente acquirente) vengono interamente detratte ai fini della determinazione del reddito di categoria *B*.

Ora di questa norma è in previsione una modifica nel senso che non vadano detratte quelle spese e passività afferenti a redditi, quali i titoli di Stato, che sono esenti dal tributo di ricchezza mobile. Di tale modifica conviene tener conto.

È da considerare, inoltre, che gli istituti di credito presentano una particolare struttura economica. A differenza delle altre aziende il rapporto tra patrimonio e reddito presenta un aspetto del tutto particolare, dal momento che gli istituti di credito impiegano nelle loro operazioni non tanto il proprio patrimonio quanto in massima parte i depositi fiduciari affidati dai risparmiatori. Va inoltre tenuto presente che per le stesse necessità della tecnica bancaria parte dei depositi va investita in titoli pubblici o versata in conto vincolato presso la Banca d'Italia.

Per queste considerazioni si reputa di dover proporre la riduzione del 25 per cento dell'imposta nei confronti delle società ed enti indicati agli articoli 3, 5, 40 lettera *a*) e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370 e nell'articolo 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Le società ed enti di credito indicati negli articoli 3, 5, 40 lettera *a*) e 41 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 (legge contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia) sono i seguenti:

— Articolo 3: Banca d'Italia;

— Articolo 5: Le aziende di credito raccoglitrici di risparmio a breve termine:

Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca nazionale dal lavoro Istituto di San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banco di Sardegna); Banche d'interesse nazionale (quelle che, costituite nella forma di società per azioni ed aventi una vasta organizzazione di carattere nazionale — con filiali in almeno trenta provincie — siano riconosciute tali con decreto del Capo dello Stato);

Banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite, comprese le Banche cooperative popolari;

Filiali esistenti nello Stato di aziende di credito straniere;

Casse di risparmio;

Monte di pegni;

Casse rurali ed agrarie.

— Articolo 40 lett. *a*): Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane:

Istituti federali regionali fra le Casse di risparmio ovvero Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie;

— Articolo 41: Aziende di credito raccoglitrici di risparmio a medio e lungo termine:

Istituti di credito fondiario;

Istituti e società di credito edilizio in genere;

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento;

Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario;

Istituto mobiliare italiano;

Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Istituto di credito navale;

Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946 sono genericamente indicati gli istituti o enti non compresi tra quelli specificati nel sopra citato elenco (articolo 41 regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375), che si costituiscano successivamente con lo scopo della raccolta del risparmio a medio e lungo termine.

L'articolo 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445 contempla la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie.

C) *Riduzione del 40 per cento nei confronti delle società finanziarie e delle* holdings.

Si ritiene di dover operare una maggiore riduzione, e cioè del 40 per cento, nei confronti delle aziende finanziarie e delle *holdings*.

È stato da alcuni osservato che il legislatore colpendo queste aziende incorrerebbe in una doppia o plurima tassazione allo stesso titolo del medesimo cespite: occorrerebbe perciò contemplare la detrazione delle azioni ed obbligazioni che hanno assolto presso altro contribuente il tributo previsto dalla stessa legge.

In punto di diritto, l'argomentazione non regge. Si tratta di soggetti passivi diversi. Ognuno per sè e per il valore complessivo del suo patrimonio e l'entità del suo reddito è colpito dalla imposta odierna, la quale assolve nei confronti di queste speciali persone giuridiche che sono le società di capitali la duplice funzione di prelievo di reddito al posto della complementare e di tributo surrogatorio dell'imposta di registro sui trasferimenti delle azioni, quote o carature nelle quali è suddiviso il capitale sociale. Non v'è dubbio che le società finanziarie e le *holdings* abbiano un reddito e siano suscettibili di trasferimenti di parte o di tutto il loro patrimonio: reddito e trasferimenti, che sono propri delle società finanziarie e delle *holdings* e non delle aziende da cui sono state emesse le azioni e le obbligazioni. Come tali, esse sono assoggettate ad una imposizione tributaria autonoma.

Dal punto di vista economico, occorre riconoscere che in pratica il tributo applicato nella sua interezza si traduce in una particolare onerosità. Tale considerazione induce a proporre una sensibile riduzione sull'imposta. in ragione, cioè, del 40 per cento.

È necessario però che siano ben delineate le condizioni che consentono la proposta moderazione. Cade qui l'occasione per definire giuridicamente l'istituto delle società finanziarie e delle *holdings*: una definizione legislativa

s'impone in modo da circoscrivere la sfera di attività di codesti organismi economici e le condizioni cui essi sono vincolati per poter usufruire delle agevolazioni tributarie in questione.

Il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con le successive modificazioni ha dato una disciplina della legge bancaria, bene individuando le aziende di credito che raccolgono il risparmio a breve termine, nonchè quelle che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine, dettando per le une e per le altre norme precise di controllo, le quali obbediscono al concetto fissato dall'articolo 1 che la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico.

È questa una occasione favorevole per disciplinare anche le aziende finanziarie. È necessario che esse rispondano a particolari requisiti:

non abbiano per oggetto altra attività se non l'assunzione di partecipazione in altre società od enti, il finanziamento e il coordinamento tecnico delle società od enti nei quali partecipano, la compravendita, il possesso, la gestione, ed il collocamento di titoli pubblici e privati;

posseggano titoli azionari per un importo che risulti in inventario e in bilancio non inferiore al 60 per cento del complessivo valore dei cespiti;

iscrivano nel bilancio i titoli posseduti, con distinta indicazione dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche, del loro numero e del valore ad essi attribuito in bilancio;

siano iscritti in apposito albo presso l'Ufficio di vigilanza delle aziende di credito.

La riduzione dell'imposta non si applica se manca uno solo dei requisiti citati.

10. — Soggetto dell'imposta.

1) *Società a responsabilità limitata ed enti tassabili in base a bilancio.*

È stato chiarito in precedenza come la presente legge intenda apprestare un tipo di imposizione proprio delle società di capitali. Sfuggono alla medesima le società di persone, tutte le società a responsabilità illimitata, ivi comprese le società cooperative a responsabilità illimitata.

L'individuazione dei soggetti del tributo è prevista nel testo governativo con riguardo alle società ed agli enti tassabili in base a bilancio ai sensi dell'articolo 25 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 e successive modificazioni. Questa formula deriva da altre fonti legislative (1). E nella prassi amministrativa non sorgono difficoltà di interpretazione.

Tuttavia è stato rilevato che sia l'articolo 25 della legge organica che le successive modificazioni non specificano con una definizione o con una enumerazione quali siano codesti enti. È parso allora opportuno, per una maggiore chiarezza, fare riferimento all'articolo 8 del testo unico 5 luglio 1951, n. 573 « sulla dichiarazione annuale dei redditi ». Tale articolo è l'unico che circoscriva con una certa precisione la sfera dei soggetti, che la presente legge prende in considerazione (2).

La Commissione pertanto propone la seguente formula: « ... *un'imposta sulle società e sugli enti tenuti a presentare il bilancio o il rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 8 del testo unico 5 luglio 1951, n. 573* ».

---

(1) Si possono citare: l'articolo 3 della legge 2 maggio 1907, n. 222 (società ed istituti indicati nell'articolo 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021), l'articolo 47 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560 (società ed istituti contemplati dalla legge del 1877); l'articolo 66 dello stesso regolamento (società ed enti contemplati dall'articolo 25 della legge del 1877). Nel decreto istitutivo dell'imposta ordinaria sul patrimonio (articolo 21 del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529) la formula è la seguente: « e in genere tutti gli enti soggetti od assoggettabili ad imposta di ricchezza mobile con le norme stabilite dall'articolo 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 e successive modificazioni ».

Altre fonti (testo unico 17 settembre 1931, n. 1608; legge 8 giugno 1936, n. 1231; testo unico 3 giugno 1943, n. 598) usano le formule: « società ed enti tassabili in base a bilancio » ovvero: « società ed enti tassati ai fini della imposta di ricchezza mobile in base a bilancio ».

(2) Articolo 8, comma 2° del testo unico 5 luglio 1951, n. 573: « Le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le cooperative e le mutue assicuratrici, gli istituti di credito e le casse di risparmio, le Provincie, i Comuni e gli altri enti morali tenuti alla compilazione di bilanci annuali, nonchè le fondazioni e le aziende previste nell'ultima parte del l'articolo 2 e istituite dagli enti sopradetti devono presentare la loro dichiarazione, corredata dal bilancio o rendiconto, entro tre mesi dall'approvazione di questo ».

Il tributo, come si è visto precedentemente, colpisce anche le società e gli enti esenti da imposta di ricchezza mobile. Manca però, nel testo governativo, una disposizione esplicita in proposito. Unico riferimento si trova nell'articolo 5, comma 2°. Ma poichè l'articolo 5 parla del reddito imponibile, potrebbe sembrare che uguale trattamento non sia fatto per il patrimonio imponibile. Si ritiene perciò utile l'aggiunta: « *ancorchè esenti da ricchezza mobile in virtù di speciali disposizioni o assoggettati a tributi sostitutivi* » (1).

2) *Le esenzioni* (art. 3).

Quanto alle esenzioni, di cui tratta l'articolo 3, sono state apportate dalla Commissione modifiche di sostanza e di forma.

a) Le società cooperative sono a responsabilità illimitata o a responsabilità limitata. Benchè le società a responsabilità illimitata rientrino nella categoria degli enti tassabili in base a bilancio, non vi è dubbio che per la loro configurazione economica e sociale sono più vicine alle società di persone e pertanto estranee alla ragione della legge. Per questi motivi la Commissione ne ha proposto la esclusione dai soggetti tassabili. Il discorso sulla tassabilità concerne solo le cooperative a responsabilità limitata. Dissensi si sono manifestati in proposito. Di fronte alla tesi della generale esenzione è prevalsa l'opinione di allargare la dizione del testo governativo e di concedere il privilegio della esenzione, oltre alle società cooperative di lavoro e di consumo, anche:

« *a quelle aventi per scopo la trasformazione o manipolazione, nei limiti del normale ciclo produttivo agrario, dei prodotti conferiti dai soci, ancorchè provvedano alla vendita dei prodotti per conto dei soci stessi* ».

Si propone altresì la elevazione del limite massimo di capitale:

« *se il capitale sociale versato non supera lire 2 milioni ed il patrimonio, determinato a mente dell'articolo 4, non supera lire 5 milioni, nonchè le società cooperative a responsabilità illimitata* ».

Allargandosi in tal modo la sfera delle esenzioni, sono ben poche le cooperative che restano soggette alla nuova imposizione. Tanto più se si considera che la dizione « cooperativa di lavoro » comprende ogni genere di attività produttiva, anche quella, ad esempio, dei pescatori riuniti in cooperativa.

b) Poichè la Commissione ha ritenuto opportuno preferire per l'indicazione dei soggetti il riferimento all'articolo 8, comma secondo, della legge sulla dichiarazione annuale del reddito (testo unico 5 luglio 1951), e quivi sono compresi anche i Comuni e le Provincie, si ritiene di dover con esplicita menzione esentare gli enti locali (Regioni, Provincie e Comuni) nonchè le Camere di commercio.

Vivo dissenso è sorto in ordine alle aziende municipalizzate, ritenendosi da alcuni che fosse necessaria una generale esenzione. La maggioranza ha ritenuto di non distaccarsi dal testo governativo, il quale concede l'esenzione solo alle aziende che gestiscono in regime di monopolio servizi di interesse pubblico, poichè per le altre, che si trovano su un piano di concorrenza con imprese private, non appare giusto usare un trattamento di privilegio, che si tradurrebbe in un danno per le imprese concorrenti.

c) Ai consorzi di bonifica, miglioramento, irrigazione, la Commissione ha ritenuto di aggiungere, per similarità di fini, *quelli per opere idrauliche*.

d) Sono stati compresi nelle esenzioni anche:

« *Gli Istituti autonomi case popolari e le aziende autonome di case popolari dipendenti da Regioni, Provincie e Comuni* ».

e) Quanto agli istituti di istruzione, è stato soppresso l'aggettivo « *pubblici* », perchè potessero esservi inclusi anche gli istituti privati, a condizione però che essi perseguano rigorosamente ed esclusivamente una finalità di istruzione e non abbiano affatto finalità di lucro. Si è voluto con ciò escludere dal beneficio quelle private imprese, che esplicano attività di istruzione, ma hanno una finalità di lucro (le scuole private per corrispondenza o per insegnamento di lingue estere ecc.).

(1) La formula, leggermente modificata, è quella dell'articolo 8 del decreto istitutivo della imposta ordinaria sul patrimonio (regio decreto legge 12 ottobre 1939, n. 1529).

s'impone in modo da circoscrivere la sfera di attività di codesti organismi economici e le condizioni cui essi sono vincolati per poter usufruire delle agevolazioni tributarie in questione.

Il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con le successive modificazioni ha dato una disciplina della legge bancaria, bene individuando le aziende di credito che raccolgono il risparmio a breve termine, nonchè quelle che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine, dettando per le une e per le altre norme precise di controllo, le quali obbediscono al concetto fissato dall'articolo 1 che la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico.

È questa una occasione favorevole per disciplinare anche le aziende finanziarie. È necessario che esse rispondano a particolari requisiti:

non abbiano per oggetto altra attività se non l'assunzione di partecipazione in altre società od enti, il finanziamento e il coordinamento tecnico delle società od enti nei quali partecipano, la compravendita, il possesso, la gestione, ed il collocamento di titoli pubblici e privati;

posseggano titoli azionari per un importo che risulti in inventario e in bilancio non inferiore al 60 per cento del complessivo valore dei cespiti;

iscrivano nel bilancio i titoli posseduti, con distinta indicazione dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche, del loro numero e del valore ad essi attribuito in bilancio;

siano iscritti in apposito albo presso l'Ufficio di vigilanza delle aziende di credito.

La riduzione dell'imposta non si applica se manca uno solo dei requisiti citati.

10. — Soggetto dell'imposta.

1) *Società a responsabilità limitata ed enti tassabili in base a bilancio.*

È stato chiarito in precedenza come la presente legge intenda apprestare un tipo di imposizione proprio delle società di capitali. Sfuggono alla medesima le società di persone, cioè tutte le società a responsabilità illimitata, ivi comprese le società cooperative a responsabilità illimitata.

L'individuazione dei soggetti del tributo è prevista nel testo governativo con riguardo alle società ed agli enti tassabili in base a bilancio ai sensi dell'articolo 25 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 e successive modificazioni. Questa formula deriva da altre fonti legislative (1). E nella prassi amministrativa non sorgono difficoltà di interpretazione.

Tuttavia è stato rilevato che sia l'articolo 25 della legge organica che le successive modificazioni non specificano con una definizione o con una enumerazione quali siano codesti enti. È parso allora opportuno, per una maggiore chiarezza, fare riferimento all'articolo 8 del testo unico 5 luglio 1951, n. 573 « sulla dichiarazione annuale dei redditi ». Tale articolo è l'unico che circoscriva con una certa precisione la sfera dei soggetti, che la presente legge prende in considerazione (2).

La Commissione pertanto propone la seguente formula: « ... *un'imposta sulle società e sugli enti tenuti a presentare il bilancio o il rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 8 del testo unico 5 luglio 1951, n. 573* ».

---

(1) Si possono citare: l'articolo 3 della legge 2 maggio 1907, n. 222 (società ed istituti indicati nell'articolo 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021), l'articolo 47 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560 (società ed istituti contemplati dalla legge del 1877); l'articolo 66 dello stesso regolamento (società ed enti contemplati dall'articolo 25 della legge del 1877). Nel decreto istitutivo dell'imposta ordinaria sul patrimonio (articolo 21 del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529) la formula è la seguente: « e in genere tutti gli enti soggetti od assoggettabili ad imposta di ricchezza mobile con le norme stabilite dall'articolo 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 e successive modificazioni ».

Altre fonti (testo unico 17 settembre 1931, n. 1608; legge 8 giugno 1936, n. 1231; testo unico 3 giugno 1943, n. 598) usano le formule: « società ed enti tassabili in base a bilancio » ovvero: « società ed enti tassati ai fini della imposta di ricchezza mobile in base a bilancio ».

(2) Articolo 8, comma 2° del testo unico 5 luglio 1951, n. 573: « Le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le cooperative e le mutue assicuratrici, gli istituti di credito e le casse di risparmio, le Provincie, i Comuni e gli altri enti morali tenuti alla compilazione di bilanci annuali, nonchè le fondazioni e le aziende previste nell'ultima parte del l'articolo 2 e istituite dagli enti sopradetti devono presentare la loro dichiarazione, corredata dal bilancio o rendiconto, entro tre mesi dall'approvazione di questo ».

Il tributo, come si è visto precedentemente, colpisce anche le società e gli enti esenti da imposta di ricchezza mobile. Manca però, nel testo governativo, una disposizione esplicita in proposito. Unico riferimento si trova nell'articolo 5, comma 2°. Ma poichè l'articolo 5 parla del reddito imponibile, potrebbe sembrare che uguale trattamento non sia fatto per il patrimonio imponibile. Si ritiene perciò utile l'aggiunta: « *ancorchè esenti da ricchezza mobile in virtù di speciali disposizioni o assoggettati a tributi sostitutivi* » (1).

2) *Le esenzioni* (art. 3).

Quanto alle esenzioni, di cui tratta l'articolo 3, sono state apportate dalla Commissione modifiche di sostanza e di forma.

a) Le società cooperative sono a responsabilità illimitata o a responsabilità limitata. Benchè le società a responsabilità illimitata rientrino nella categoria degli enti tassabili in base a bilancio, non vi è dubbio che per la loro configurazione economica e sociale sono più vicine alle società di persone e pertanto estranee alla ragione della legge. Per questi motivi la Commissione ne ha proposto la esclusione dai soggetti tassabili. Il discorso sulla tassabilità concerne solo le cooperative a responsabilità limitata. Dissensi si sono manifestati in proposito. Di fronte alla tesi della generale esenzione è prevalsa l'opinione di allargare la dizione del testo governativo e di concedere il privilegio della esenzione, oltre alle società cooperative di lavoro e di consumo, anche:

« *a quelle aventi per scopo la trasformazione o manipolazione, nei limiti del normale ciclo produttivo agrario, dei prodotti conferiti dai soci, ancorchè provvedano alla vendita dei prodotti per conto dei soci stessi* ».

Si propone altresì la elevazione del limite massimo di capitale:

« *se il capitale sociale versato non supera lire 2 milioni ed il patrimonio, determinato a mente dell'articolo 4, non supera lire 5 milioni, nonchè le società cooperative a responsabilità illimitata* ».

Allargandosi in tal modo la sfera delle esenzioni, sono ben poche le cooperative che restano soggette alla nuova imposizione. Tanto più se si considera che la dizione « cooperativa di lavoro » comprende ogni genere di attività produttiva, anche quella, ad esempio, dei pescatori riuniti in cooperativa.

b) Poichè la Commissione ha ritenuto opportuno preferire per l'indicazione dei soggetti il riferimento all'articolo 8, comma secondo, della legge sulla dichiarazione annuale del reddito (testo unico 5 luglio 1951), e quivi sono compresi anche i Comuni e le Provincie, si ritiene di dover con esplicita menzione esentare gli enti locali (Regioni, Provincie e Comuni) nonchè le Camere di commercio.

Vivo dissenso è sorto in ordine alle aziende municipalizzate, ritenendosi da alcuni che fosse necessaria una generale esenzione. La maggioranza ha ritenuto di non distaccarsi dal testo governativo, il quale concede l'esenzione solo alle aziende che gestiscono in regime di monopolio servizi di interesse pubblico, poichè per le altre, che si trovano su un piano di concorrenza con imprese private, non appare giusto usare un trattamento di privilegio, che si tradurrebbe in un danno per le imprese concorrenti.

c) Ai consorzi di bonifica, miglioramento, irrigazione, la Commissione ha ritenuto di aggiungere, per similarità di fini, *quelli per opere idrauliche*.

d) Sono stati compresi nelle esenzioni anche:

« *Gli Istituti autonomi case popolari e le aziende autonome di case popolari dipendenti da Regioni, Provincie e Comuni* ».

e) Quanto agli istituti di istruzione, è stato soppresso l'aggettivo « *pubblici* », perchè potessero esservi inclusi anche gli istituti privati, a condizione però che essi perseguano rigorosamente ed esclusivamente una finalità di istruzione e non abbiano affatto finalità di lucro. Si è voluto con ciò escludere dal beneficio quelle private imprese, che esplicano attività di istruzione, ma hanno una finalità di lucro (le scuole private per corrispondenza o per insegnamento di lingue estere ecc.).

(1) La formula, leggermente modificata, è quella dell'articolo 8 del decreto istitutivo della imposta ordinaria sul patrimonio (regio decreto legge 12 ottobre 1939, n. 1529).

f) Accanto ai corpi scientifici, le accademie, sono state poste le « *fondazioni* ». Si è sostituito il termine « società », che non è usato qui nel suo significato giuridico, con « *associazioni* ». Sono state aggiunte « *le associazioni di esperienze e ricerche* ».

11. — OGGETTO DELL'IMPOSTA.

1) *Patrimonio imponibile* (art. 4).

La formulazione del testo governativo sul concetto di « patrimonio imponibile » è stata accolta integralmente. Esso comprende il capitale sociale, le riserve, i saldi di rivalutazione monetaria e gli utili riportati a nuovo: con esclusione delle riserve destinate alla copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi (fondo di quiescenza, riserve matematiche degli istituti di assicurazione, ecc.) e con detrazione delle perdite riportate a nuovo.

Per maggiore chiarezza sono stati aggiunti:

alla fine della lettera *a*) le parole « *risultante dal bilancio* »;

nella lettera *b*) dopo le parole: « con esclusione delle riserve » le altre: « *e dei saldi* »;

un paragrafo relativo ai beni reversibili, sebbene potessero ritenersi compresi nelle riserve soggette a detrazione (1). Sicchè il secondo comma risulta così costituito: « Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono:

a) le perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo;

b) *una somma pari alla quota del valore integrale di bilancio dei beni immobili gratuitamente reversibili al concedente, corrispondente al tempo già decorso della concessione. I relativi accantonamenti di ammortamento finanziario concorrono a formare il patrimonio imponibile* ».

La dizione del punto *b*) è identica a quella usata dall'articolo 39 della legge 12 ottobre 1939, n. 1529.

---

(1) È stato opportunamente osservato che nei tributi straordinari ed ordinari commisurati al patrimonio delle società, si è in passato riconosciuta la necessità di operare una detrazione dell'ammontare del patrimonio imponibile risultante dalle voci « capitale » e « riserve » iscritte al passivo del bilancio, quando a fronte di tali voci figurino all'attivo impianti gratuitamente reversibili al concedente al termine della concessione; e ciò per l'ovvio motivo che il diritto del concessionario su tali beni è limitato nel tempo, sicchè può dirsi che la proprietà di essi si trasferisce gradualmente al concedente, a mano a mano che decorre il periodo della concessione. Così la legge 13 gennaio 1938, n. 29 concernente l'imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni dispose (articolo 10) che, ai fini di tale tributo, dall'imponibile venisse detratta « una somma pari all'intera quota di valore integrale dei beni immobili gratuitamente reversibili al concedente, corrispondente al tempo già decorso dalla concessione e alla metà della quota di detto valore dei beni stessi corrispondenti al tempo residuo »; ed analoga disposizione (con la limitazione peraltro della detrazione alla sola quota del valore integrale dei beni corrispondenti al tempo già decorso della concessione) venne adottata, ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio, dall'articolo 24 n. 3 della legge 8 febbraio 1940, n. 100.

Vero è che nei riguardi della più recente imposta straordinaria 1947 sul patrimonio delle società ed enti (e della corrispondente imposta straordinaria progressiva sul patrimonio degli azionisti) non è stata disposta espressamente la detta detrazione: ma ciò — come hanno dichiarato le istruzioni ministeriali — unicamente perchè l'imponibile ai fini di tale imposta non viene determinato automaticamente in base alle poste del bilancio rappresentanti il capitale e le riserve, ma invece in base alle quotazioni di borsa delle azioni, che è a presumersi abbiano già tenuto conto della reversibilità dei beni, ovvero mediante una valutazione del Comitato degli agenti di cambio da farsi con i criteri e le norme valevoli per l'imposta di negoziazione, nella quale quindi deve anche tenersi conto della detta reversibilità.

E tale rilievo vale, evidentemente, anche per quanto riguarda direttamente l'imposta di negoziazione. Era appunto il sistema di accertamento proprio di tale imposta che non richiedeva la detrazione dall'imponibile di una quota del valore degli impianti riversibili, in quanto l'imponibile stesso era già determinato tenendo conto del minor valore attribuibile a tali impianti in relazione alla loro reversibilità. Ma una volta che per la nuova imposta si ricorre invece ad un sistema di accertamento fondato automaticamente sui dati di bilancio, sorge la necessità logica e giuridica di tener conto separatamente del minor valore derivante dalla reversibilità dei beni, mediante detrazione della quota del valore integrale dei beni, che corrisponde al tempo già decorso della concessione, e che pertanto deve ritenersi già di fatto uscita dal patrimonio della Società concessionaria.

2) *Reddito imponibile* (art. 5).

L'articolo 5 tratta della composizione del reddito imponibile e a tale scopo enumera gli elementi dalla cui somma risulta l'ammontare del medesimo.

La Commissione ha osservato anzitutto che non sempre l'elemento di cui alla lettera *a*) « reddito netto di categoria *B* accertato o accertabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile » è una posta attiva. Conviene perciò precisare prima di tutto che si tratta di *una somma algebrica* e poi modificare la dizione della lettera *a*) nel senso di parlare anzichè di « reddito netto » di « *reddito netto o perdita netta accertata o accertabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile categoria* B ».

Un altro chiarimento si impone.

Gli elementi indicati dalle lettere *a*), *b*) e *c*) costituiscono *redditi netti*: redditi cioè depurati delle spese, secondo i criteri fissati dalle singole leggi per la determinazione di tali redditi.

Così è per il reddito di ricchezza mobile categoria *B*; per i redditi dominicali e agrari, risultanti dagli estimi catastali, in quanto nella determinazione del reddito catastale si tiene conto anche degli elementi passivi (naturalmente con quel medesimo carattere di media e ordinarietà che è alla base anche della determinazione degli elementi attivi e che è il carattere proprio dell'accertamento su base catastale); così è infine per il reddito dei fabbricati, nella cui determinazione le spese si detraggono in via forfettaria (nella misura di un terzo o di un quarto), secondo le norme della legge che regola tale materia.

Non altrettanto può dirsi per gli elementi indicati dalla lettera *d*): o, quanto meno, occorre chiarire che anche i componenti del reddito globale considerati da tale lettera devono essere considerati *al netto* delle spese ad essi afferenti.

Non vi è dubbio che sia già nello spirito e nelle intenzioni del disegno di legge il fatto che il reddito globale considerato dall'articolo 5 ai fini della tassazione prevista dal successivo articolo 6 debba essere un *reddito netto*: basterebbe considerare, oltre che il carattere degli elementi indicati dalle prime tre lettere dell'articolo 5, la norma del penultimo comma del medesimo articolo, relativa alla detrazione dall'imponibile delle imposte afferenti ai redditi considerati. Si tratta quindi — ad evitare ogni dubbio e contestazione — di rendere esplicito tale punto anche in relazione agli elementi indicati alla lettera *d*).

A tale scopo, occorre tuttavia che la norma che si andrà ad introdurre, tenga conto di due esigenze:

a) da un lato, quella di consentire la detrazione delle spese afferenti agli elementi indicati alla lettera *d*);

b) dall'altro lato, quella di impedire una ulteriore doppia detrazione di spese o passività già detratte nella determinazione degli altri componenti indicati dalle altre lettere dell'articolo 5.

Questa ultima considerazione vale particolarmente in relazione:

a) alla necessità di impedire che spese relative a redditi da terreni, agrari o da fabbricati (già considerate con i criteri, catastali o forfettari, propri degli accertamenti di tali imposte) vengano ancora detratte dai redditi indicati alla lettera *d*);

b) alla necessità che spese che sono bensì afferenti ai redditi indicati alla lettera *d*), ma che già siano state detratte nella determinazione del reddito di ricchezza mobile categoria *B*, vengano detratte una seconda volta in relazione ai redditi indicati alla lettera *d*).

Quest'ultimo rilievo si richiama particolarmente alla norma attualmente vigente del primo comma dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, ai sensi della quale le spese e passività inerenti ai titoli di Stato e ai titoli azionari (se il loro acquisto formi oggetto della normale attività della società ed ente acquirente) vengono interamente detratte ai fini della determinazione degli altri redditi imponibili di categoria *B*.

Come è noto, per questa norma è in previsione una modificazione. Ma per ora bisogna tenerne conto. Anzi: bisogna tener conto di essa e della eventuale sua modifica, la quale per altro verso rende più necessario un esplicito chiarimento circa la detrazione, ai fini de

reddito previsto dall'articolo 5, delle spese inerenti ai redditi indicati dalla lettera *d*).

A raggiungere questi scopi, la Commissione propone la seguente formula, da aggiungersi a completamento della lettera *d*).

... a), b) e c), *con detrazione delle spese e passività che siano afferenti a tali redditi e che non siano già state detratte nella determinazione del reddito netto di categoria* B ».

Ma il punto saliente dell'articolo 5 è costituito dalla lettera *d*), che contempla fra gli elementi destinati a formare il reddito imponibile, gli interessi attivi non valutati nella determinazione del reddito di categoria *B* della società o dell'ente, compresi quelli relativi a titoli di qualsiasi specie.

La disposizione ha dato luogo a due questioni:

se cioè non si verifichi una doppia o una plurima tassazione allo stesso titolo dei medesimi cespiti e non convenga quindi ammettere in detrazione le azioni, quote, partecipazioni ed obbligazioni possedute dalle società e che hanno già scontato l'imposta sulle società;

se non si colpiscano redditi dichiarati esenti da imposte in forza di leggi speciali, quali, in particolare, i redditi dei titoli di Stato, delle nuove costruzioni non di lusso, dei nuovi impianti nell'Italia meridionale ecc., dichiarati esenti dalle imposte reali.

Le due questioni possono unificarsi. Bisogna considerare che la imposta odierna ha carattere personale e non reale: colpisce i soggetti e non i beni.

Una società finanziaria ha un reddito proprio che giuridicamente è diverso da quello della società finanziata. L'uno e l'altro sono colpiti separatamente, in quanto appartenenti a persone giuridiche diverse e rivelanti ciascuno una propria capacità contributiva. Questa impostazione non può essere intesa, se non si tien presente che l'imposta sulle società ha la funzione di una imposta complementare sul reddito della persona: guarda cioè direttamente ed in primo luogo la persona del soggetto, il cui reddito complessivo serve a determinare l'entità del tributo. Nessuno riscontra una violazione ai buoni canoni di legislazione tributaria nel fatto che ai fini della imposta complementare progressiva sulla persona fisica vengano computati anche i redditi dei titoli di Stato e degli immobili esenti da imposta reale. La situazione è analoga nel caso presente. Qui invece di una persona fisica vi è una persona giuridica: ma l'imposta ha la medesima natura, in quanto cioè è diretta a colpire il reddito complessivo del contribuente, sia esso persona fisica (imposta complementare) sia persona giuridica (imposta sulle società).

Solo considerazioni d'indole economica possono indurre ad una attenuazione dell'onere tributario nei confronti di quelle società, il cui reddito è costituito da partecipazioni ad altre società, le quali per proprio conto hanno già scontato la medesima imposta. *E a tal fine la Commissione, d'accordo col Governo, propone la riduzione del 40 per cento dell'imposta nei confronti delle società finanziarie e delle* holdings (*vedi articolo 8*).

12. — DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, PENALITÀ.

1) *Dichiarazione.*

Per quanto concerne la dichiarazione, l'accertamento, la riscossione e le sanzioni, la nuova imposta si inquadra nel sistema dell'imposta di ricchezza mobile. Nella legge in esame, pertanto, sono dettate (art. 9-13) le norme particolari, che si discostano da questo sistema.

Per la dichiarazione non sono stabilite norme particolari: valgono le disposizioni concernenti la dichiarazione unica annuale dei redditi.

Occorre mettere in evidenza che i termini per la dichiarazione delle società ed enti, e non ai fini della imposta odierna soltanto, ma per tutti i redditi soggetti alle imposte dirette, sono stati ridotti (art. 15): i tre mesi dall'approvazione del bilancio o rendiconto (secondo comma dell'art. 8 del testo unico 5 luglio 1951, n. 573) e nei casi di messa in liquidazione i tre mesi dal deposito del bilancio presso l'ufficio del Registro delle imprese (art. 13 *ibidem*) sono ridotti ad un mese; e, qualora il bilancio o rendiconto non sia chiuso ed approvato nei termini stabiliti dalla legge o dallo statuto, i nove mesi dalla scadenza del termine di chiusura (terzo comma, art. 8 *ibidem*) sono del pari ridotti ad uno; infine, nel caso in cui la

liquidazione non si esaurisce nell'anno, i nove mesi dalla chiusura di ciascun anno di liquidazione (secondo comma, art. 13 *ibidem*) sono ridotti a cinque.

2) *Riscossione.*

Dalla dichiarazione si passa alla riscossione, senza percorrere la fase dell'accertamento. E questo costituisce un innegabile progresso della legislazione tributaria. Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, l'imposta da essa risultante deve essere versata alla Sezione di tesoreria provinciale (art. 11).

Viene dunque adottato il sistema dell'autotassazione che consente all'Erario di acquisire con immediatezza il gettito del tributo ed ai contribuenti di risparmiare l'onere degli aggi esattoriali. Solo nel caso di omesso versamento, di rettifica della dichiarazione o di accertamento di ufficio si procederà al ricupero dell'imposta mediante iscrizione in ruoli straordinari in unica soluzione alla scadenza bimestrale più vicina.

Si registra così un ulteriore sviluppo nel cammino della dichiarazione unica dei redditi, che ha voluto basare sulla reciproca lealtà i rapporti tra la finanza e il contribuente. Messi sul terreno della fiducia, questa tappa doveva apparire inevitabile ed aprire un vasto orizzonte all'assetto dell'accertamento tributario.

3) *Penalità.*

Le infrazioni possono riguardare l'obbligo della dichiarazione ovvero il versamento dell'imposta in Tesoreria (art. 13).

Nel primo caso, il disegno di legge fa un semplice richiamo alle sanzioni previste dalle norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, in omaggio al principio di inserire la nuova imposta nel sistema della imposta di ricchezza mobile.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta in tesoreria nel termine stabilito per la dichiarazione, si applica una sopratassa, che il testo governativo fissa nel 25 per cento dell'imposta non versata, ridotta al 10 per cento quando il versamento avvenga con un ritardo che non superi un mese. *La Commissione la riduce rispettivamente al 10 e al 5 per cento.*

13. — IMPOSTA SULLE OBBLIGAZIONI.

L'imposta di negoziazione, trovando, come la denominazione stessa spiega, la sua giustificazione e quindi il requisito essenziale per l'applicazione del tributo, nella possibilità di negoziazione, colpisce le azioni, le quote o carature, le cartelle, le obbligazioni e gli altri titoli di qualunque specie o denominazione, purchè siano cedibili con effetto verso la società od ente emittente.

In virtù dell'odierno disegno di legge, tale imposta viene soppressa e per la parte, che riguarda le azioni, le quote o carature, viene assorbita dalla nuova imposizione. Quale trattamento verrà usato per le obbligazioni, le cartelle e gli altri titoli?

Si prevede uno speciale tributo (art. 14): i titoli sono assoggettati, presso le società, enti ed associazioni emittenti, ad una imposta del 5 per mille sul valore nominale. In confronto dell'imposta di negoziazione, di cui prende il posto, questo tributo presenta due innovazioni: le modalità di applicazione e la misura dell'aliquota. Quanto invece alla causa del tributo e quindi alla sfera e alle condizioni di applicabilità non ritiene la Commissione esservi innovazione alcuna.

Le modalità di applicazione rientrano nel sistema instaurato con la imposta sul capitale e sul reddito. Non occorre la dichiarazione del valore da presentare all'ufficio del Registro, nè ha ragione di sussistere l'ulteriore procedura di accertamento (Comitati direttivi degli agenti di cambio e Sezioni speciali della Commissione provinciale per le imposte, cfr. legge 10 dicembre 1948, n. 1469, e successive modificazioni). Il valore, assunto a base per la tassazione, è quello nominale, ammenochè i titoli siano quotati in Borsa, nel qual caso si assume la media dei prezzi di compenso dei dodici mesi relativi all'esercizio annuale. Quanto alla determinazione dell'oggetto imponibile, l'imposta è dovuta per ciascun esercizio finanziario e si commisura sull'ammontare dei titoli risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio stesso. La dichiarazione è annuale (art. 8 del testo unico 5 luglio 1951, n. 573). L'applicazione dell'imposta diventa automatica: considerato il numero e il valore nominale dei titoli, il contribuente

procederà, in una specie di autoaccertamento, al versamento alla Sezione di tesoreria provinciale dell'imposta dovuta, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione (art. 14, comma terzo, articoli 10 e 11). Così anche per le infrazioni e le sanzioni valgono le stesse norme stabilite per l'imposta sul capitale e sul reddito.

L'aliquota è inferiore a quella dell'imposta di negoziazione: il 5 anzichè il 10 per mille (1).

L'imposta di negoziazione considerava il valore di mercato, quella sulle obbligazioni il valore nominale. La riduzione vale a compensare lo scarto tra questo e quello.

Ritiene invece la Commissione che non ci sia innovazione rispetto all'imposta di negoziazione quanto alla ragione e alle condizioni di applicabilità del tributo.

Viene stabilito il diritto di rivalsa verso i creditori. In sostanza l'imposta conserva sempre la sua origine surrogatoria: essa sostituisce l'imposta di trasferimento. Come tale, è destinata a gravare sul proprietario del titolo. Come in tutti i casi di responsabilità sostitutiva per debito altrui, trova anche qui applicazione il canone finanziario che vuole per quanto è possibile che la tassazione venga compiuta alla fonte del reddito al fine di garantire meglio lo Stato dell'esazione del tributo. Ma il debito è indubbiamente a carico del creditore, proprietario del titolo.

Alquanto difficile si presenta la costruzione, per quanto riguarda i titoli già in circolazione. Indubbiamente anche con l'aggiunta dell'inciso « *anche per le obbligazioni già emesse* », il diritto di rivalsa non potrà essere esertitato quando vi sia stata pattuizione contraria. Tra le due leggi, prevale quella dei contraenti. Ma se le obbligazioni non sono munite della clausola della esenzione da imposta presente e futura, è possibile stabilire un diritto di rivalsa verso i creditori anche per le obbligazioni già emesse? Il nuovo testo approvato dalla Commissione lo ammette. E come norma di legge avrà efficacia giuridica. Dal lato economico potrà giovare a non creare una diversa valutazione di mercato per i medesimi titoli, a seconda che siano antecedenti o successivi alla presente legge. Resta tuttavia una considerazione, sulla quale l'Assemblea potrà pronunciarsi: per i titoli già in circolazione, in virtù della presente legge le società non pagheranno più l'imposta di negoziazione. Quindi si ha ad un tempo uno sgravio per le società ed un aggravio per i debitori.

Le stesse ragioni, che hanno spinto la Commissione a proporre una riduzione delle aliquote dell'imposta sul patrimonio e sul reddito nei confronti degli enti di credito, delle società finanziarie e delle *holdings*, valgono ora a suggerire una riduzione dell'imposta sulle obbligazioni: *ad una metà nei confronti delle obbligazioni emesse dalle società ed enti indicati dagli articoli 8 e 9 della presente legge e ad un quarto per le cartelle fondiarie.*

Le società e gli enti, le cui obbligazioni godono attualmente della esenzione da imposta di negoziazione o sono comprese in un regime di abbonamento, sono tenuti al pagamento dell'imposta per le obbligazioni che emetteranno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

14. — Moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

Si è detto nel paragrafo primo che, di fronte alla nuova imposizione creata dalla presente legge, allo spirito e alla finalità che la anima, il provvedimento in esame apporta anche sensibili moderazioni nella imposta di registro. Gli articoli da 21 a 30 stabiliscono le modalità e la misura. La Commissione non ha osservazioni da formulare in proposito.

* * *

Queste sono le linee del nuovo tributo sulle società. Esso sembra conforme ai princìpi finanziari e giuridici e non contrastante con gli interessi economici del Paese. Questo è il convincimento della Commissione, la quale, assolto il suo compito, ha l'onore di presentarsi dinanzi all'Assemblea per chiedere l'approvazione del disegno di legge.

Zotta e Corti
relatori per la maggioranza.

(1) L'imposta, come già si è detto, è ridotta alla metà nei confronti delle società finanziarie e delle *holdings* e ad un quarto per le cartelle fondiarie.

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — La minoranza della Commissione è d'accordo sul principio di introdurre nel nostro sistema fiscale una imposizione sulle società.

Come è noto una tale imposizione è anzi da lungo tempo richiesta da parte del settore politico a cui appartengono i relatori. E questo non solo per la sperequazione attualmente esistente tra il trattamento fatto alla ditta individuale e alla società nel complesso del nostro sistema fiscale e in seno alla stessa imposta di ricchezza mobile, ma perchè è indubbio che la società abbia una propria autonoma capacità contributiva, distinta dalla capacità contributiva dei soci che la compongono.

La minoranza pertanto non intende contrapporre una diversa relazione, che esamini tutto l'aspetto del proplema e tutta la struttura della imposta. Di fronte a tanti e diversi sistemi possibili di tassazioni delle società — ricordati sommariamente anche nella relazione di maggioranza — si accetta di partire dalla struttura proposta nel disegno governativo mantenuto dalla Commissione. Ma, a parte i singoli emendamenti che si riserva di presentare in Aula, la minoranza non può tacere il dissenso su alcune questioni fondamentali, di grande importanza economica e nelle quali la soluzione governativa si manifesta dannosa allo sviluppo economico, antidemocratica, ingiusta per una grande massa di contribuenti.

Nella relazione governativa e in quella di maggioranza si insiste nell'affermare che scopo precipuo della proposta imposizione è colpire la società di capitali, secondario costituire una remora alle società di comodo. Invano però si cerca nel disegno di legge una distinzione tra *società di capitali,* cioè società capitalistiche vere e proprie che costituiscono l'ossatura del sistema produttivo contemporaneo e la più alta manifestazione della concentrazione capitalistica e le società di persone, le medie imprese produttive costituite sotto forma sociale e gli Enti non capitalistici il cui scopo non sia cioè la ricerca del massimo profitto. Ed è indubbio che la confusione è voluta e tende a creare una condizione di svantaggio per i piccoli e medi produttori capitalistici e per gli artigiani e di vantaggio per i gruppi monopolistici.

È da rilevare che ancora una volta la relazione ministeriale, e così pure la relazione di maggioranza, non contengono dati nè sui soggetti passivi previsti contribuenti della nuova imposta, sulla loro distribuzione e classificazione nelle diverse categorie, nè sul presunto gettito. Nella discussione in seno alla Commissione la minoranza aveva fatto notare la necessità che si dovesse conoscere almeno la materia su cui si doveva discutere. È impressione che anche questi dati siano stati omessi non perchè essi siano purtroppo scarsamente attendibili, ma perchè, pur nella loro imprecisione, avrebbero confermato la necessità di dare un carattere diverso all'imposizione: in luogo cioè di stabilire una sola aliquota *per tutte* le società e *gli enti,* graduare l'aliquota secondo la effettiva capacità contributiva dei soggetti passivi. Se circa 62.000 enti sono tassati in categoria *B,* se 24.000 sono le società per azioni chiaramente identificabili, se 374 hanno titoli quotati in borsa, è noto che le *122 grandi* considerate dall'Istituto Centrale di Statistica concentrano relativamente la maggior parte del capitale. Sul capitale totale delle società per azioni a fine novembre 1953 in 1909 miliardi, ben 900 miliardi sono delle 122 grandi e nel decorso anno i soli aumenti di capitale di queste 122 grandi hanno rappresentato il 50 per cento

degli aumenti di capitale di tutte le 24.000 società per azioni.

Questa realtà, sommariamente accennata, non è stata tenuta presente nel disegno di legge. Viene fatto un fascio di enti economicamente diversi e in particolare ci si accanisce verso quelle società di persone e cooperative che rappresentano la massa di contribuenti dotati di minore o nessuna capacità contributiva.

L'affermazione che la società di persone deve essere ricondotta alla sua forma « naturale » *di società semplice, in nome collettivo,* a responsabilità illimitata è un non senso nel mondo economico moderno e una ingiustizia: significa infatti creare condizioni di inferiorità per la produzione artigiana e capitalistica media.

Per combattere le società di comodo deve intervenire il Codice civile e non una misura tributaria, sicchè l'affermazione governativa e della maggioranza altro non rappresenta che un « comodo » pretesto per giustificare una palese ingiustizia.

L'aspetto antidemocratico della proposta legge appare con evidente chiarezza nel trattamento che viene fatto alle cooperative.

Il movimento cooperativo ha nel nostro Paese una lunga tradizione democratica. Esso ha costituito e costituisce una valida forma di organizzazione economica in difesa del tenore di vita delle masse popolari e di organizzazione produttiva il cui scopo non sia il profitto, ma la massima produzione al minor costo. Rappresenta una difesa contro la esosa concezione capitalistica e contro i monopoli.

Nella legislazione italiana la cooperativa di produzione o di consumo, che risponda ai requisiti elencati all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, ha avuto un trattamento particolare, per quanto insufficiente.

Purtroppo la giurisprudenza e più ancora la prassi amministrativa si sono spesso accanite contro il movimento cooperativo, violando lo spirito e qualche volta la stessa lettera della legge.

È noto che dottrinalmente non è concepibile la tassazione del reddito della cooperativa con l'imposta di ricchezza mobile, in quanto la cooperativa non ha vero reddito, trattandosi di somme che si devono ai soci quale rimborso. La cooperativa cioè lavora sul primo costo. Ma è noto anche che la tesi dottrinalmente giusta non è stata osservata e che ancor più nella prassi amministrativa si viola spesso il principio, di considerare quale documento valido il *bilancio* presentato, a meno che non sia provato falso, e si infierisce contro le cooperative adottando il metodo congetturale o induttivo, mentre è notorio che ciò non si verifica per le società capitalistiche.

Comunque, in quanto le quote sociali non sono trasferibili, la cooperativa non è soggetta all'imposta di negoziazione. Ed anche se vi sia eccezionalmente soggetta, è tenuta a corrispondere la imposta solo per i trapassi che risultino dal libro soci, effettivamente avvenuti nell'anno precedente.

Come può pertanto la maggioranza, che ammette anche il carattere surrogatorio del nuovo tributo, affermare che le cooperative, sia pure con minime esenzioni, devono essere sottoposte come le altre società alla nuova imposta? Questa affermazione rappresenta un indirizzo involutivo nei criteri di trattamento acquisito da sempre dalle cooperative in materia di imposta di negoziazione, è indice manifesto del tentativo, attraverso il meccanismo della nuova imposta, di sopprimere, in contrasto aperto colla lettera della Costituzione, una delle agevolazioni che lo stesso fascismo non osò togliere.

Si tratta in realtà di imporre al movimento cooperativo nuovi e gravi oneri, tanto più gravi in quanto caratteristica della vera cooperativa è di essere la vera società di persone; quanto più largo è il numero delle persone che la costituiscono tanto più è ente mutualistico ed esprime tanto meglio le finalità mutualiste chè il rapporto tra capitale investito e lavoro è sempre necessariamente basso, quale che sia la natura della cooperativa rispetto a similari aziende capitalistiche.

Ed a ribadire l'ingiustizia insita nel criterio ispiratore della legge e della maggioranza nei confronti delle cooperative, basterà osservare che sono comprese nella esenzione le cooperative edificatrici a proprietà divisa, con assegnazione in proprietà ai singoli soci, perchè provviste di capitale sociale minimo, e

sarebbero colpite le grandi cooperative a proprietà indivisa che, specie nella Lombardia, hanno dato nel passato e stanno dando un contributo notevole alla risoluzione del problema delle abitazioni a basso canone di affitto.

La minoranza insiste pertanto per l'esenzione totale delle cooperative dalla nuova imposta.

Se vi è il timore che sorgano pseudo cooperative per sfuggire alla imposta, vi sono altri mezzi, molti dei quali già in atto per legge, per individuare e colpire i profittatori.

Con analoghi criteri la minoranza intende condurre la discussione in Aula e proporre emendamenti sugli altri punti della legge. Non intende contrapporsi punto per punto in questa sua relazione scritta, ma fa osservare, a solo titolo di esempio, che è veramente indicativo dello spirito reazionario che informa il disegno di legge, il fatto che si riduca del 40 per cento l'imposta in favore delle *Holdings*, che rappresentano l'istituto capitalistico tipico del capitale finanziario monopolista e del solo 25 per cento in favore del Consorzio di credito per le opere publiche, delle Casse di risparmio e altri simili istituti.

PESENTI e GIACOMETTI,
relatori per la minoranza.

ALLEGATO.

PARERE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

Il disegno di legge, sottoposto in sede consultiva al nostro esame, trae origine dal proposito dell'Amministrazione finanziaria di combattere ed eliminare evasioni ed abusi resisi ormai frequenti in quel settore della produzione nazionale, che è rappresentato dalle società industriali e commerciali, nonchè dall'intento di reperire i nuovi mezzi occorrenti a soddisfare le molteplici e crescenti esigenze del bilancio dello Stato.

Come era da attendersi, il disegno di legge ha suscitato critiche e apprensioni molteplici nel campo industriale e commerciale.

Si oppone che la severità delle norme fiscali, a cui le dette società vengono sottoposte, allontanerà da esse la iniziativa degli operatori e dei risparmiatori; impedirà il formarsi di quelle riserve, a cui quasi tutte le buone industrie italiane debbono il moltiplicarsi delle loro costruzioni e dei loro impianti; renderà in modo particolare difficili i primi anni di vita delle società nuove, sfornite di presidi e di preordinato respiro, nei loro iniziali movimenti; imporrà talune doppie tassazioni degli stessi cespiti; asseconderà una scarsa lealtà dello Stato, che intende sottoporre colla nuova legge a tassazione dei cespiti, che fruiscono di esenzione, e perfino quei titoli del debito pubblico, che erano stati garantiti esenti da qualsiasi imposta presente e futura.

Nè mancano censure, che pongono in dubbio la stessa costituzionalità della legge e vogliono dimostrare come con essa siano manomessi princìpi cardinali della scienza della finanza, finora rispettati e vengano create pastoie insoffribili e perfino contraddittorie.

Nè le critiche e recriminazioni, che si odono, sono tutte qui.

Certamente, se le evasioni su ricordate non sussistessero e le esigenze del bilancio dello Stato non fossero prementi, si potrebbe accettare la discussione del disegno di legge anche sulle sue essenziali strutture, benchè il farlo possa condurre perfino alla reiezione integrale del medesimo.

Ma la spinta delle due su ricordate motivazioni è tale da sconsigliare discussioni così radicali, da favorire migliori previsioni, e da portarci ad appoggiare le disposizioni più fondate del disegno di legge, solo ricercando se possano essere adottati, nell'interesse nazionale della produzione e sul terreno della equità, miglioramenti e temperamenti giovevoli, là dove le obbiezioni e le ansie meritano particolare, seria considerazione.

Ciò premesso, rileviamo che il disegno di legge si propone di individuare il patrimonio delle società private nella sua consistenza e nei suoi redditi effettivi, combattendo occultamenti e simulazioni.

Nessuno può negare, ad esempio, che numerose società con capitale di poche decine di migliaia di lire osino assumere affari enormemente superiori alla loro modestissima base e che i funzionari del fisco, trovandosi spesso di fronte ad utili troppo sproporzionati al capitale, difettino di mezzi adeguati a condurre i singoli organismi alla loro effettiva misura.

Allo Stato certamente spetta una imposta sui capitali sociali; perciò esso deve poterli snidare con opportuni mezzi ove vengano dissimulati coll'artificio di maschere, conti, congegni insinceri.

Il capitale corrispondente al volume reale degli affari costituisce altresì una legittima salvaguardia ai creditori per il buon fine dei traffici a cui sono chiamati.

Nessuno del pari può negare che parecchi organismi sociali vivano solo per coprire attività e tutelare benefici non propri, e cioè per

il fine di rendere servizi a patrimoni prosperanti nell'ombra.

Riportare ogni ente nel solco verace della sua attività e vederlo nella sua reale entità può bene considerarsi un dovere giuridico e sociale ed un sicuro diritto fiscale.

Certo non è immune da obbiezioni l'abolizione di una imposta, quale quella in surrogazione o di negoziazione, che fruisce di una organizzazione ormai rassodata e assistita da una certa tradizione, per sostituirla con altre di non sperimentata prova; ma il rifacimento parziale della stessa, che del resto non viene dai critici presentato, è probabilmente apparso più difficile di una sostituzione radicale (il tema è più del resto di competenza specifica della Commissione di finanze e tesoro); senza dire che in verità l'azione convergente delle due imposte, dal disegno di legge apprestate, ci richiama le branche della tenaglia, che è spesso uno strumento antipatico, costituisce tuttavia un metodo di presa diretto ad impedire lo svincolo delle materie e delle cose destinate ad essere apprese: il che sul terreno fiscale assicura l'efficacia esecutiva non sempre facile a raggiungersi e pure suggerita dalla serietà.

Ma reagendo a deplorevoli costumi e ad abusi, che l'opinione pubblica da tempo condanna, è pure compito del legislatore guardarsi dal pregiudicare le sane iniziative e la produzione di beni utili a chi li crea, a chi concorre a formarli col proprio lavoro ed al fisco medesimo.

Occorre, in altre parole, nell'attuazione di una riforma fiscale, assicurare al contribuente un clima di equo respiro, che ancora lo invogli a proseguire il cammino.

Dare a Cesare quel che è di Cesare, secondo l'antico aforisma; ricercare la serietà fiscale senza tendere ad oppressiva severità; conservare le fonti della produzione e non disseccarle, significa attuare un equilibrio prezioso, a cui deve particolarmente tendere la nostra Commissione, che ha il compito di assistere, assecondare ed anche promuovere l'attività industriale e commerciale del Paese.

Premesse queste considerazioni dal nostro osservatorio, chiamato ad affiancare col suo parere la relazione ministeriale e lo stesso disegno di legge, veniamo all'esame delle disposizioni specifiche del medesimo.

Esso colpisce i patrimoni sociali, individuati nella consistenza del capitale sottoscritto e versato, delle riserve ordinarie e straordinarie e degli utili portati a nuovo in precedenti esercizi.

Si ammette la detrazione delle perdite di esercizi anteriori: innovazione questa, che è a servizio dell'equità.

L'aliquota, che colpisce il patrimonio così concretato, è del 0,75 per cento.

In correlazione a tale statuizione, l'articolo 20 della legge dispone la già ricordata soppressione della imposta di negoziazione attualmente in vigore, dettando norme transitorie.

La nuova imposta incide adunque su attività effettive ed ammettendo ragionevoli detrazioni per determinate carenze, appresta alla tassazione una piattaforma, che in via di massima armonizza colla giustizia.

Ma mentre le aliquote della imposta di negoziazione erano inizialmente del 3 per mille per le azioni nominative e del 6 per mille per le azioni al portatore, secondo la tabella allegata al decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1973 (dipoi lievemente maggiorata), il provvedimento in esame adotta il 7,50 per mille (0,75 per cento) senza distinzioni di qualità del capitale azionario (nominativo o al portatore).

Occorre adunque versare sulla entità della nuova aliquota.

Non è possibile disconoscere che essa viene applicata in un momento, in cui le società produttrici (qui è il maggior numero degli enti tassati) attraversano una congiuntura sfavorevole.

Il legislatore non deve esporsi a far ritorno in un momento successivo sui propri passi, ma deve, nell'imporre un determinato carico al contribuente, rendersi conto delle esigenze e circostanze in cui agisce e conseguire ciò che si riassume nella espressione latina *quid valeant humeri,* cioè quanto possano sopportare le spalle dell'assoggettato.

Se giustamente si esigono dalle industrie il rinnovamento e la modernità degli impianti, l'intensificazione della produzione, il miglioramento dei metodi di fabbricazione, la costante e anche più diffusa occupazione della mano

d'opera, ecc. il tutto colla provvista dei mezzi relativi e se si vogliono inoltre mantenere, in tutto o quasi, gravezze straordinarie, quale quella del 4 per cento circa sulle paghe, in vista delle esigenze di bilancio, non si può trascurare il timore che il contribuente del vasto settore in esame sia chiamato ad uno sforzo faticoso, che possa forse anche farlo vacillare nei suoi passi. Nè sarebbe proficua una imposizione di aliquota, che riducesse sensibilmente la materia imponibile.

Questa considerazione sarebbe a torto guardata come protettiva dell'interesse di abbienti, e quindi volta a vantaggi singolari, giacchè non è possibile negare il nesso che esiste tra la funzione del capitale e le attese del lavoro, si intende quando la ricerca della cooperazione e della proporzione fra i due elementi sia ispirata a saggezza e schiettezza di intenti.

Pertanto, colla sincerità (e penso che non occorra dire: col coraggio) di chi tende a giuste finalità, e nella considerazione che anche in materia tributaria sia inopportuno praticare squilibri, sembra consigliabile un temperamento dell'aliquota in esame, che ne riduca alquanto il peso e l'entità.

IMPOSTA DEL 15 % SUL REDDITO ECCEDENTE IL 6 % DEL PATRIMONIO IMPONIBILE.

La materia tassabile, di cui all'articolo 5, viene indicata come comprensiva, oltrechè dei redditi classici (ricchezza mobile, terreni e fabbricati), anche degli interessi attivi, dividendi, utili di partecipazione e altresì dei redditi esenti da imposte normali per speciali norme fiscali.

Qui sorge il quesito se la esenzione di questi ultimi dal concorrere alla piattaforma del nuovo tributo sia consigliabile, specie per quei titoli di Stato, che, come fu detto, furono all'origine esonerati da qualsiasi gravezza.

Forse possono addursi anche per tale innovazione delle giustificazioni; ma esse sarebbero di malsicura adesione da parte di un pubblico che desidera chiarezza e coerenza. Converrà adunque almeno segnalare alla attenzione della 5ª Commissione il delicato quesito.

Comprensivi della unità patrimoniale sono pure, per taluni tipi di società, quei compensi corrisposti agli amministratori, che eccedono le normali retribuzioni legittimamente deliberate (su di essi i dirigenti di talune società realizzano i loro maggiori profitti, mentre ai soci si assegnano misurati dividendi).

Circa la esenzione dalla imposta di un utile, che non ecceda il 6 per cento, si può obiettare che del 5 per cento fruiscono i tranquilli possessori dei buoni del tesoro; per il che detto limite di franchigia può considerarsi insufficiente, dato anche che non mancano nell'industria e nel commercio annate scarse o sterili di reddito, nel vario ricorso di difficoltà e di crisi.

La relazione al disegno di legge osserva che il fisco intende rifarsi delle esenzioni dovute agli organismi, che in certe annate siano privi di redditi.

Ma la motivazione è discutibile perchè, pur tenendo presenti le aspettative dello Stato, non si debbono trascurare quelle dei risparmiatori, che hanno investito somme nell'industria, giacchè essi a loro volta contribuiscono allo sviluppo dei traffici e non meritano certo un trattamento restrittivo.

Meglio è prescindere da motivazioni discutibili e proporsi il quesito se debba essere accordato in esenzione il solo 6 per cento a investimenti industriali e commerciali, o se non convenga suggerire alla Commissione di finanza e tesoro di migliorare tale limite.

Si potrebbe opporre che basta aumentare il capitale sociale per accrescere il reddito esente.

Sono i casi in cui tale aumento sarebbe sinceramente espressivo di vere e già esistenti forze sociali tenute nell'ombra.

Ma non sono tutti i casi.

Passando al vaglio della proposta aliquota del 15 per cento, rileviamo che essa è pesante e che può suscitare seria apprensione quando il reddito sia frutto assai più del lavoro dei soci che del capitale impiegato.

Ciò avviene ad esempio in talune imprese artigiane aventi forma di società e in aziende intente alla laboriosa creazione di prodotti speciali, fini o di paziente elaborazione, forniti di pregio artistico o ornamentale.

Una riduzione della aliquota in generale, ma specie in simili settori, e cioè nei casi, in cui visibilmente e controllabilmente il valore del lavoro sia assai superiore al capitale impiegato, potrebbe essere adottata dalla 5ª Commissione, cautelando tuttavia l'accordato beneficio contro artifici e raffigurazioni infondate.

AGEVOLAZIONI FISCALI.

Opportune si dimostrano le disposizioni del disegno di legge, che facilitano sul terreno fiscale lo scioglimento e la liquidazione di società, perchè dànno adito alla estinzione di organismi fittizi e facilitano la attribuzione delle proprietà, rivestite da insincere forme sociali, alle persone realmente interessate.

Opportune pure sono le norme, che agevolano la fusione di società spesso limitate per numero di soci e di modesta attività; le disposizioni che favoriscono, con più moderata aliquota gli aumenti di capitale sociale, e sono ispirate allo stesso lodevole criterio di smobilitare strutture artificiose, onde ristabilire la realtà ed assegnare agli organismi superstiti la loro esatta misura.

In questa specifica disamina della legge può inserirsi però una considerazione, o un suggerimento, che non difetta di seria giustificazione.

Nel primitivo testo del disegno di legge, fatto conoscere a suo tempo dalla stampa, ed anche da resoconti ufficiali, era inclusa una norma che, accanto alla lodevole riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro sulle compravendite immobiliari, fatta scendere al 5 per cento (lodevole, perchè facilita gli affari, i trapassi, pone fine a controscritture e ad occultazioni, o almeno ne riduce il numero), accordava anche l'abolizione della imposta globale sulle successioni.

Tale disposizione è scomparsa nel testo attuale, che contempla solo le trasmissioni a titolo oneroso.

Si sa che l'imposta globale è costituita da un prelievo sull'asse ereditario, che si pratica prima di far luogo alla tassazione delle singole quote.

A tale rilevante falcidia preliminare era giunto il Governo fascista nei suoi ultimi anni, dopo essere partito, con intento riformatore, dalla esenzione fiscale totale nelle successioni in linea retta e fra coniugi.

Tale gravezza non ha alcun riscontro nella legislazione precorsa.

È bene qui rilevare che uno dei motivi o delle finalità, per cui sono sorte e sorgono molte fittizie società anonime immobiliari (a Milano se ne contano circa trentamila), è appunto quello di sottrarre i beni immobiliari familiari alla imposta di successione, che risulta pesante specialmente per tale sue duplicazione.

Sorge pertanto l'interrogativo se non sia opportuno abolire quella prima gravezza.

Il rilievo ha particolare importanza per le successioni in linea retta. Non solo lo stesso vincolo familiare e il godimento spesso già in comune dei beni colpiti rende oppressiva l'imposta, ma non è infrequente il caso che, pure in modesti strati sociali, dei beni costituenti una piccola fortuna artigianale o agricola si siano formati col prevalente lavoro degli stessi eredi, e cioè siano in realtà frutto precipuo del lavoro di giovani figli, che, per rispetto alla autorità del genitore, hanno lasciato che l'intestazione dei medesimi avesse luogo al nome paterno.

Alla morte del padre viene in tal modo dolorosamente espiata una deferenza affettiva e formale, aprendo l'adito a tassazioni intrinsecamente infondate, che falcidiano beni creati colle mani proprie dei colpiti e che hanno già espiato tutte le tasse di origine: col risultato di spiegabili deprecazioni e turbamenti.

Nel ceto medio poi è frequente oggi anche il caso (segnalato da parecchi notai) di impiegati o esercenti, che acquistano un appartamento e costituiscono una società familiare per intestarlo alla medesima, onde evitare ai figli la imposta successoria.

Non è quindi il caso di chiudere gli occhi su situazioni veramente penose: d'onde il rilievo che è opportuna la abolizione della imposta successoria globale. Ciò produrrà anche probabilmente l'aumento della materia imponibile per la seconda e maggiore imposta superstite, mentre non toglierà un grande introito al bilancio dello Stato.

Le statistiche della imposta successoria stanno a dimostrare che il rendimento di tale tributo è scarso, appunto per il largo pullulare di artifici e di frodi.

La suggerita abolizione, costituendo un alleggerimento notevole del regime fiscale in esame, concorrerebbe anche a migliorare il costume tributario, attenuando la lotta tra il fisco e i cittadini ed accordando a questi ultimi un razionale respiro.

Pertanto la Commissione industria e commercio, pur non pretendendo di avere esaurito la trattazione della complessa materia, rimessa d'altronde alla più specifica competenza della 5ª Commissione, è d'avviso che la legge in esame meriti, in via di massima, adesione. Suggerisce tuttavia qualche riduzione alle aliquote da essa proposte e norme più benigne nei casi suesposti.

Ritiene inoltre che alle mitigazioni fiscali, dal disegno di legge accolte, meriti di essere aggiunta la abolizione della imposta globale successoria.

LONGONI, *estensore del parere.*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

—

Istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

—

TITOLO I.

Imposta sulle società.

CAPO I.

Soggetto dell'imposta.

Art. 1.

È istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1954, un'imposta sulle società e sugli enti tassabili in base a bilancio ai sensi dell'articolo 25 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni. Alla imposta sono soggette anche le società ed associazioni estere, considerate nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'imposta è commisurata al patrimonio e al reddito determinati con i criteri stabiliti dalla presente legge ed è dovuta per ciascun esercizio finanziario sulla base delle risultanze dei bilanci chiusi nel corso dell'esercizio stesso.

Nei confronti delle società ed associazioni estere che non siano assoggettate od assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, l'imposta dovuta ai sensi del comma precedente per ciascun esercizio finanziario è commisurata al capitale ed al reddito dell'anno solare che termina nel corso dello stesso esercizio finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

—

Istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

—

TITOLO I.

Imposta sulle società.

CAPO I.

Soggetto dell'imposta.

Art. 1.

È istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1954, un'imposta sulle società e sugli enti tenuti a presentare il bilancio o il rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 8 del testo unico 5 luglio 1951, n. 373, ancorchè esenti da imposta di ricchezza mobile in virtù di speciali disposizioni o assoggettati a tributi sostitutivi. Alla imposta sono assoggettate anche le società ed associazioni estere, considerate nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Sono esenti dalla imposta istituita con la presente legge:

1) le società cooperative di lavoro e di consumo, il cui capitale sociale versato non superi lire 1 milione e che siano rette con i princìpi e con la disciplina della mutualità semprechè nello Statuto siano espressamente previste le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le condizioni indicate alle lettere *a*) e *b*) del predetto articolo 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni;

2) le aziende dello Stato e le aziende comunali e provinciali che gestiscano in regime di monopolio servizi di interesse pubblico;

3) i consorzi di bonifica, miglioramento ed irrigazione;

4) le opere pie e gli istituti ed enti di beneficenza ed assistenza legalmente costituiti e riconosciuti, nonchè gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

5) le società di mutuo soccorso;

6) gli istituti pubblici di istruzione;

7) i corpi scientifici, le accademie e società storiche, letterarie, scientifiche, aventi scopi esclusivamente culturali.

Art. 3.

Sono esenti dalla imposta istituita con la presente legge:

1) le società cooperative di lavoro e di consumo e quelle aventi per scopo la trasformazione o manipolazione, nei limiti del normale ciclo produttivo agrario, dei prodotti conferiti dai soci, ancorchè provvedano alla vendita dei prodotti per conto dei soci stessi, se il capitale sociale versato non supera lire 2 milioni ed il patrimonio, determinato a mente dell'articolo 4, non supera lire 5 milioni, nonchè le società cooperative a responsabilità illimitata. L'esenzione compete semprechè le cooperative siano rette con i princìpi e la disciplina della mutualità e nello statuto siano espressamente previste le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le condizioni indicate alle lettere *a*) e *b*) del predetto articolo 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni.

2) le Regioni, le Province, i Comuni, le Camere di commercio, le aziende dello Stato e le aziende comunali e provinciali che gestiscano di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico;

3) i consorzi di bonifica, miglioramento, irrigazione e per opere idrauliche;

3-*bis*) gli Istituti autonomi per le case popolari e le aziende autonome di case popolari dipendenti da Regioni, Province e Comuni;

4) *Identico;*

5) *Identico;*

6) gli istituti di istruzione che non hanno scopo di lucro;

7) i corpi scientifici, le accademie, le fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali.

CAPO II.

Oggetto della imposta.

Art. 4.

Il patrimonio imponibile è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) capitale sottoscritto e versato delle società o patrimonio netto degli altri enti;

b) riserve ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura, risultanti dal bilancio, e saldi attivi di rivalutazione monetaria, con esclusione delle riserve destinate alla copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi;

c) utili di esercizi precedenti riportati a nuovo.

Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono le perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo.

Nei confronti delle società ed associazioni estere, considerate nel secondo comma dell'articolo 2, il capitale imponibile è costituito da tutti i capitali destinati alle operazioni nello Stato, oppure dai capitali complessivi impiegati nello Stato, ove questi siano superiori a quelli destinati, risultanti al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5.

Il reddito imponibile è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) reddito netto di categoria *B* accertato o accertabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile;

b) redditi dominicale e agrario risultanti dagli estimi catastali dei terreni, maggiorati con i coefficienti stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva;

c) redditi dei fabbricati, valutati a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219;

CAPO II.

Oggetto della imposta.

Art. 4.

Identico.

a) capitale sottoscritto e versato delle società o patrimonio netto degli altri enti risultante dal bilancio;

b) riserve ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura, risultanti dal bilancio, e saldi attivi di rivalutazione monetaria, con esclusione delle riserve e dei saldi destinati alla copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi;

Identico.

Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono:

a) le perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo;

b) una somma pari alla quota del valore integrale di bilancio dei beni immobili gratuitamente reversibili al concedente, corrispondente al tempo già decorso della concessione. I relativi accantonamenti di ammortamento finanziario concorrono a formare il patrimonio imponibile.

Identico.

Art. 5.

Il reddito imponibile è costituito dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

a) reddito netto o perdita netta accertati o accertabili agli effetti della imposta di ricchezza mobile di categoria *B*;

Identico.

Identico.

d) interessi attivi, non valutati nella determinazione del reddito di categoria *B* della società o dell'ente, compresi quelli relativi a titoli di qualsiasi specie; dividendi; utili derivanti da partecipazioni e ogni altro reddito non compreso nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*);

e) stipendi, compensi ed assegni, che non rappresentino semplice rimborso di spesa, corrisposti ad amministratori della società o dell'ente od a soci, quando eccedano le normali retribuzioni valutate anche con riferimento ai contratti collettivi di lavoro per i prestatori d'opera che svolgano mansioni della stessa natura nella medesima azienda o in aziende similari, e le somme relative siano state ammesse in detrazione nella determinazione del reddito di categoria *B* della società o dell'ente. Tale disposizione non si applica nei confronti delle società le cui azioni siano quotate in Borsa, limitatamente agli stipendi, compensi ed assegni deliberati ai sensi dell'articolo 2389 del Codice civile e che risultino dalle contabilità sociali.

Ai fini del presente articolo si tengono in calcolo anche i redditi che in forza di leggi speciali sono esenti dalle imposte relative, ivi compresi quelli che sotto qualsiasi forma, anche sostitutiva, godono di moderazioni o di riduzioni temporanee o permanenti d'imposta.

Dall'importo che ne risulta si detraggono le imposte ordinarie afferenti i redditi, ancorchè riguardanti esercizi precedenti, di cui non si sia tenuto conto nella determinazione dei redditi indicati nel primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2.

CAPO III.

Misura dell'imposta.

Art. 6.

L'imposta si applica con l'aliquota dello 0,75 per cento sul patrimonio imponibile indicato nell'articolo 4 e del 15 per cento sulla parte

d) interessi attivi, non valutati nella determinazione del reddito di categoria *B* della società o dell'ente, compresi quelli relativi a titoli di qualsiasi specie; dividendi; utili derivanti da partecipazioni e ogni altro reddito non compreso nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), con detrazione delle spese e passività afferenti a tali redditi e non detratte nella determinazione del reddito netto di categoria *B*;

e) stipendi, compensi ed assegni, che non rappresentino semplice rimborso di spesa, corrisposti ad amministratori della società o dell'ente od a soci, quando eccedano le normali retribuzioni valutate ogni volta che sia possibile con riferimento ai contratti collettivi di lavoro per i prestatori d'opera che svolgano mansioni della stessa natura nella medesima azienda o in aziende similari, e le somme relative siano state ammesse in detrazione nella determinazione del reddito di categoria *B* della società o dell'ente. Tale disposizione non si applica nei confronti delle società le cui azioni siano quotate in Borsa, limitatamente agli stipendi, compensi ed assegni deliberati ai sensi dell'articolo 2389 del Codice civile e che risultino dalle contabilità sociali.

Identico.

Dall'importo che ne risulta si detraggono le imposte ordinarie afferenti i redditi, ancorchè riguardanti i tre esercizi precedenti, di cui non si sia tenuto conto nella determinazione dei redditi indicati nel primo comma.

Identico.

CAPO III.

Misura dell'imposta.

Art. 6.

Identico.

del reddito, indicato nell'articolo 5, che ecceda il 6 per cento del patrimonio imponibile.

Art. 7.

Quando dalla somma algebrica degli elementi indicati nell'articolo 5 e della perdita di esercizio valutata con i criteri stabiliti per la determinazione dei redditi di categoria B risulti una perdita residua, l'imposta è ridotta in ragione di dieci volte il rapporto tra tale perdita residua e l'ammontare del patrimonio imponibile. La riduzione non può in alcun caso superare il 90 per cento dell'imposta commisurata al patrimonio imponibile.

Art. 8.

L'imposta è ridotta del 25 per cento nei confronti di società ed enti che abbiano per oggetto esclusivamente l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti, il finanziamento di questi e la compravendita di titoli azionari, sempre quando siano iscritti in apposito elenco presso l'Ufficio di Vigilanza delle aziende di credito.

Art. 7.

Quando dalla somma degli elementi indicati nell'articolo 5 risulti una perdita, l'imposta è ridotta in ragione di dieci volte il rapporto tra tale perdita e l'ammontare del patrimonio imponibile. La riduzione non può in alcun caso superare il 90 per cento dell'imposta commisurata al patrimonio imponibile.

Art. 8.

L'imposta è ridotta del 40 per cento nei confronti delle società ed enti che rispondano ai seguenti requisiti:

a) che abbiano per oggetto esclusivamente: l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti, il finanziamento e il coordinamente tecnico e finanziario delle società od enti nei quali partecipano, la compravendita, il possesso, la gestione, ed il collocamento di titoli pubblici e privati;

b) non svolgano di fatto altre attività al di fuori di quelle indicate alla precedente lettera *a*);

c) posseggano titoli azionari per un importo che risulti in inventario e in bilancio non inferiore al 60 per cento del complessivo valore dei cespiti iscritti nell'inventario e nel bilancio medesimi;

d) iscrivano nel bilancio da essi redatto e pubblicato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, o ai sensi delle speciali disposizioni che li regolano, i titoli posseduti, con distinta indicazione dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche, del loro numero e del valore ad essi attribuito in bilancio;

e) siano iscritti in apposito albo presso l'Ufficio di Vigilanza delle Aziende di credito.

Il requisito indicato alla lettera *d*) del comma precedente è richiesto per i bilanci relativi agli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il requisito indicato dalla lettera *e*) del primo comma del presente articolo è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 1955.

La riduzione dell'imposta non si applica se nel corso dell'esercizio annuale della società o ente, sulle cui risultanze l'imposta è dovuta ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è venuto meno uno dei requisiti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma, o se il relativo bilancio non risponde al requisito indicato dalla lettera *d*) del primo comma.

Art. 8-*bis*.

L'imposta è ridotta del 25 per cento nei confronti delle società ed enti indicati agli articoli 3, 5, 40, lettera *a*) e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provviosrio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, ed all'articolo 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

CAPO IV.

Accertamento, riscossione e penalità.

Art. 9.

La rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati, nonchè l'aumento previsto nell'articolo 22, primo comma del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, spiegano, a tutti gli effetti, automatica efficacia ai fini della imposta istituita con la presente legge. In tale caso l'Ufficio deve notificare alle società, agli enti ed alle associazioni la liquidazione della imposta.

Per quanto non è diversamente stabilito nella presente legge, valgono le disposizioni vigenti per l'applicazione e la riscossione della imposta di ricchezza mobile, incluse quelle contenute negli articoli 62 e 63 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021.

Art. 10.

Le società e gli enti indicati nell'articolo 1 devono presentare la dichiarazione del patrimonio e del reddito imponibili contestualmente alla dichiarazione annuale prevista dall'articolo 8 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573.

CAPO IV.

Accertamento, riscossione e penalità.

Art. 9.

La rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati, nonchè l'aumento previsto nell'articolo 22, primo comma del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, spiegano, a tutti gli effetti, automatica efficacia ai fini della imposta istituita con la presente legge. In tale caso l'Ufficio deve notificare alle società, agli enti ed alle associazioni la liquidazione della imposta conseguente alla rettifica.

Per quanto non è diversamente stabilito nella presente legge, valgono le disposizioni per l'accertamento, l'applicazione e la riscossione della imposta di ricchezza mobile, incluse quelle contenute negli articoli 62 e 63 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021.

Art. 10.

Identico.

Le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 devono presentare le dichiarazioni entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 11.

Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, l'imposta da essa risultante deve essere versata alla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione la società, l'ente o la associazione ha il proprio domicilio fiscale.

Alla dichiarazione deve essere allegata una attestazione della Sezione di tesoreria provinciale comprovante l'avvenuto versamento.

Art. 12.

L'imposta non versata, la maggiore imposta risultante dalla rettifica della dichiarazione e le sopratasse sono iscritte a ruolo e riscosse in unica soluzione alla scadenza bimestrale più prossima.

Art. 13.

Per le infrazioni relative alle dichiarazioni da presentarsi ai fini dell'imposta istituita con la presente legge, si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Nell'applicazione delle penalità per infedele dichiarazione non si tiene conto delle variazioni dipendenti da rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, si applica una sopratassa pari al 25 per cento dell'imposta non versata. La sopratassa è ridotta al 10 per cento quando il versamento avvenga con un ritardo che non superi un mese.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

L'imposta non versata, la maggiore imposta risultante dalla rettifica della dichiarazione e la sopratasse sono iscritte a ruolo e riscosse in unica soluzione alla scadenza bimestrale più vicina.

Art. 13.

Identico.

Identico.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, si applica una sopratassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata. La sopratassa è ridotta al 5 per cento quando il versamento avvenga con un ritardo che non superi un mese.

Art. 13-*bis*.

L'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito provvede alla tenuta dell'albo previsto dalla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 8 della presente legge.

Possono chiedere di essere iscritti nell'albo le società ed enti che rispondono al requisito indicato alla lettera *a*) del citato primo comma dell'articolo 8, il cui ultimo bilancio approvato risponda al requisito indicato alla lettera *d*), e che durante tutto il corso dell'esercizio al quale tale bilancio si riferisce si trovino nelle condizioni indicate alle lettere *b*) e *c*). Il requisito indicato alla lettera *d*) non è richiesto per i bilanci relativi all'esercizio chiuso anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

L'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito decide sulle richieste di iscrizione, con provvedimento motivato, che deve essere comunicato alla società o ente richiedente entro sessanta giorni dalla data in cui la richiesta d'iscrizione è pervenuta.

L'iscrizione cessa se viene a mancare uno dei requisiti indicati dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del primo comma dell'articolo 8 della presente legge. La cancellazione dall'albo viene disposta dall'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito con provvedimento motivato, comunicato alla società od ente.

Contro il provvedimento che nega l'iscrizione o che dispone la cancellazione la società o ente interessato può ricorrere al Consiglio di Stato.

Le società ed enti iscritti nell'albo devono trasmettere all'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito copia di tutte le modificazioni dei propri statuti, copia del bilancio, del conto profitti e perdite, delle relazioni annuali nonchè le situazioni periodiche che l'Ufficio richiede.

L'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito a mezzo di propri funzionari può svolgere, anche se richieste dal Ministero delle finanze, le ispezioni presso le società ed enti che chiedano l'iscrizione o che siano iscritti nell'elenco, al fine di accertare i requisiti richiesti alle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 8.

TITOLO II.

Imposta sulle obbligazioni.

Art. 14.

Le società, gli enti e le associazioni indicati nell'articolo 1 sono tenuti, con decorrenza dal 1° gennaio 1954, al pagamento di un'imposta

TITOLO II.

Imposta sulle obbligazioni.

Art. 14.

Le società, gli enti e le associazioni indicate all'articolo 1, sono tenuti, con decorrenza del 1° gennaio 1954, al pagamento di una im-

del 5 per mille sul valore nominale delle obbligazioni e degli altri titoli a reddito fisso, emessi nello Stato, con diritto di rivalsa verso i creditori. L'imposta è dovuta anche dalle società e dagli enti considerati nell'articolo 3.

L'imposta è dovuta per ciascun esercizio finanziario e si commisura sull'ammontare dei titoli risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio stesso; nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 si ha riguardo alle obbligazioni e agli altri titoli risultanti al 31 dicembre d'ogni esercizio finanziario.

Nelle dichiarazioni da presentarsi a mente dell'articolo 10 debbono essere indicati la specie, il numero ed il valore nominale complessivi dei titoli. L'imposta deve essere versata alla Sezione di tesoreria provinciale entro il termine stabilito dall'articolo 11.

Per le infrazioni concernenti la dichiarazione ed il versamento dell'imposta valgono le norme contenute negli articoli 12 e 13.

Per quanto non è diversamente stabilito nel presente articolo valgono le disposizioni vigenti per la applicazione e la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile.

posta del cinque per mille sulle obbligazioni e sugli altri titoli emessi nello Stato. L'imposta è dovuta anche dalle società e dagli enti indicati all'articolo 3.

Le società, gli enti e le associazioni tenuti al pagamento dell'imposta, hanno facoltà di rivalsa anche per le obbligazioni già emesse.

L'imposta è dovuta per ciascun esercizio finanziario e si commisura sull'ammontare dei titoli risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio stesso; nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 si ha riguardo alle obbligazioni e agli altri titoli risultanti al 31 dicembre d'ogni esercizio finanziario. Per le obbligazioni emesse nel secondo semestre dell'esercizio annuale della società od ente al quale il bilancio si riferisce, l'imposta è dovuta per un ammontare pari alla metà del valore delle obbligazioni medesime.

L'imposta si applica sulla media dei prezzi di compenso di borsa dei dodici mesi relativi all'esercizio annuale della società od ente. Per i titoli non quotati in borsa e per quelli che pur essendo quotati non hanno avuto prezzi di compenso l'imposta si applica sul valore nominale.

L'imposta è ridotta alla metà nei confronti delle obbligazioni emesse da società ed enti indicati negli articoli 8 e 9 della presente legge e ad un quarto per le cartelle fondiarie.

Le società e gli enti le cui obbligazioni godono attualmente della esenzione da imposta di negoziazione o sono comprese in un regime di abbonamento, sono tenuti al pagamento dell'imposta per le obbligazioni che emetteranno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14-*bis*.

Nelle dichiarazioni da presentarsi a mente dell'articolo 10 debbono essere indicati la specie, il numero ed il valore nominale complessivi dei titoli. L'imposta deve essere versata alla Sezione di tesoreria provinciale entro il termine stabilito dall'articolo 11.

Per le infrazioni concernenti la dichiarazione ed il versamento dell'imposta valgono le norme contenute negli articoli 12 e 13.

Per quanto non è diversamente stabilito nel presente titolo valgono le disposizioni vigenti per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

TITOLO III.

Termini per le dichiarazioni delle società ed enti.

Art. 15.

Il termine di tre mesi previsto dagli articoli 8 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, è ridotto ad un mese.

Il termine di nove mesi previsto dal terzo comma del citato articolo 8 è ridotto ad un mese a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o dallo statuto per l'approvazione del bilancio.

Il termine di nove mesi previsto dal secondo comma del citato articolo 13 è ridotto a cinque mesi.

Art. 16.

Le società e gli enti, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano scaduti i termini fissati nel precedente articolo, debbono produrre la dichiarazione entro trenta giorni dalla data anzidetta.

Qualora i termini fissati nel precedente articolo siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione potrà essere presentata non oltre trenta giorni dopo la scadenza dei termini medesimi.

TITOLO IV.

Disposizioni comuni ai titoli precedenti.

Art. 17.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 l'imposta istituita con l'articolo 1 è dovuta in ragione della metà di quella commisurata sulle risultanze dei bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54.

Nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2, l'imposta, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954, è dovuta in ragione della

TITOLO III.

Termini per la dichiarazione unica delle società ed enti.

Art. 15.

Il termine di tre mesi previsto dal secondo comma dell'articolo 8 e dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, è ridotto ad un mese.

Identico.

Identico.

Art. 16.

Le società e gli enti, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano scaduti i termini fissati nel precedente articolo, debbono produrre la dichiarazione entro sessanta giorni dalla data anzidetta.

Qualora i termini fissati nel precedente articolo siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione potrà essere presentata non oltre sessanta giorni dopo la scadenza dei termini medesimi.

TITOLO IV.

Disposizioni comuni ai titoli precedenti.

Art. 17.

Identico.

metà di quella commisurata al capitale imponibile risultante al 31 dicembre 1953, ed al reddito imponibile prodotto nell'anno 1953.

Art. 18.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 l'imposta prevista nell'articolo 14 è dovuta in ragione della metà di quella commisurata sull'ammontare dei titoli risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-1954. Per le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 si ha riguardo alle obbligazioni e agli altri titoli a reddito fisso risultanti alla data del 31 dicembre 1953.

Art. 19.

Per le società e gli enti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 16, la dichiarazione ed il versamento delle imposte dovute a mente degli articoli 17, primo comma, e 18 devono essere effettuati entro i termini stabiliti nel citato articolo 16.

In tutti gli altri casi, la dichiarazione e il versamento delle imposte di cui al primo comma debbono essere effettuati nei termini stabiliti dall'articolo 15.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 debbono presentare la dichiarazione contenente gli elementi previsti negli articoli 17, secondo comma e 18.

Contestualmente alla dichiarazione deve essere fornita la prova dell'avvenuto versamento delle imposte in Tesoreria.

TITOLO V.

Moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

CAPO I.

Soppressione dell'imposta di negoziazione e dell'imposta sul capitale delle società straniere.

Art. 20.

L'imposta di negoziazione, disciplinata con il regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739,

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Per le società e gli enti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 16, la dichiarazione ed il versamento delle imposte dovute ai sensi degli articoli 17, primo comma, e 18 devono essere effettuati entro i termini stabiliti nel citato articolo 16.

Identico.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 debbono presentare la dichiarazione contenente gli elementi previsti negli articoli 17, secondo comma e 18.

Identico.

TITOLO V.

Modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

Art. 20.

Dal 1° gennaio 1954, cessano di avere applicazione l'imposta di negoziazione, regolata dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975,

con il decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, e con la legge 22 dicembre 1951, n. 1372, e l'imposta sul capitale delle società straniere, prevista nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e nel decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 609, cessano di avere applicazione dal 1° gennaio 1954.

Art. 21.

Per l'imposta di negoziazione dovuta per gli anni anteriori alla soppressione del tributo, la valutazione dei titoli non quotati in Borsa e di quelli che, pure essendo quotati, non hanno riportato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso, resta affidata, con le norme e la procedura stabilite dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e dalla legge 10 dicembre 1948, n. 1469, ai Comitati direttivi degli agenti di cambio ed alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, istituite con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301.

Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, i predetti Comitati direttivi dovranno ultimare i procedimenti di valutazione di cui al comma precedente.

È abrogato il termine di scadenza di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 1978.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di concordare con i contribuenti i valori imponibili, ai sensi del primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, sino a dieci giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso avanti le competenti Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte.

Art. 22.

Per la determinazione dell'imponibile, agli effetti della commisurazione dell'imposta sul capitale delle società estere operanti in territorio nazionale, per gli anni d'imposta anteriori alla soppressione del tributo, restano ferme le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 609.

convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con il decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, e con la legge 22 dicembre 1951, n. 1372, e l'imposta sul capitale delle società straniere, prevista nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e nel decreto legislativo 30 giugno 19447, n. 609.

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

Gli atti di fusione delle società nazionali, di qualunque tipo, regolarmente costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge, e aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale, nonchè le concentrazioni di aziende sociali effettuate mediante apporto di attività in società esistenti o da costituire, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa. L'imposta fissa è applicabile anche ai contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni e le concentrazioni e in occasione di queste.

Le agevolazioni disposte dal presente articolo si applicano alle fusioni di società ed alle concentrazioni di aziende sociali, che siano deliberate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed a condizione che la società incorporante o risultante dalla fusione ovvero la società alla quale è effettuato l'apporto sia una società per azioni.

Art. 23.

Gli atti di fusione delle società nazionali, di qualunque tipo, regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, e aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale, nonchè le concentrazioni di aziende sociali effettuate mediante apporto di attività in società esistenti o da costituire, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa. L'imposta fissa è applicabile anche ai contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni e le concentrazioni e in occasione di queste.

Le agevolazioni disposte dal presente articolo si applicano alle fusioni di società ed alle concentrazioni di aziende sociali, che siano deliberate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed a condizione che in caso di concentrazione questa si attui in una società od ente assoggettabile alla imposta di cui al primo comma dell'articolo 1.

Le agevolazioni di cui sopra competono anche nel caso di concentrazione di società in enti economici di diritto pubblico, che siano deliberate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed a condizione che siano preventivamente autorizzate dal Ministro che esercita la tutela o vigilanza sull'ente pubblico.

Art. 24.

L'imposta di registro e quella ipotecaria sugli atti di assegnazione ai soci, in seguito a liquidazione delle società di ogni specie, comprese quelle azionarie, già regolarmente costituite alla data del 31 dicembre 1953, posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dovute nella misura fissa minima, quale che sia la specie dei beni oggetto delle operazioni ed anche se le assegnazioni siano superiori alla quota di diritto.

Art. 24.

L'imposta di registro e quella ipotecaria sugli atti di trasformazione di società per azioni e a responsabilità limitata in accomandita semplice o in nome collettivo o in società semplice, di assegnazione ai soci, in seguito a liquidazione delle società di ogni specie, comprese quelle azionarie, già regolarmente costituite alla data del 31 dicembre 1953, posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dovute nella misura fissa minima, quale che sia la specie dei beni oggetto delle operazioni ed anche se in caso di liquidazione le assegnazioni siano superiori alla quota di diritto.

Art. 25.

L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari, stabi-

Art. 25.

Identico.

lita dagli articoli 1 e 81, lettera *c*), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni è dovuta nella misura seguente:

a) se il valore non sia superiore a lire un milione, 2 per cento;

b) se il valore supera il milione, 5 per cento;

c) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale siasi pagata l'imposta normale di passaggio: le stesse imposte di cui alle lettere *a*) e *b*) ridotte di un quarto, fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;

d) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: per le prime lire 1.000 lire 20; per ogni 1.000 lire in più lire 10.

Identico.

Art. 26.

L'articolo 3 della legge 23 marzo 1940, n. 283, è modificato come segue:

« In deroga all'articolo 94 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, i contratti con i quali le Amministrazioni dello Stato od assimilate nel trattamento tributario, si riforniscono, mediante compravendita oppure mediante appalto, di merci, derrate ed altre cose mobili sono soggetti all'imposta proporzionale uniforme di registro dell'1 per cento.

Tale imposta è in ogni caso a carico del privato contraente.

Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a questa disposizione ».

Art. 26.

Identico.

Art. 27.

L'imposta proporzionale sul trasferimento di navi, di cui all'articolo 3 della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura dello 0,50 per cento, in qualunque delle ipotesi contemplate nel predetto articolo.

Art. 27.

Identico.

Art. 28.

L'imposta proporzionale per il conferimento in società di danaro o di beni mobili o di con-

Art. 28.

Identico.

tratti di locazione di cose o di opere, di cui all'articolo 81, lettera *a*) della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuto nella misura dell'1 per cento.

L'imposta proporzionale per il conferimento in società di stabilimenti od opifici industriali di cui al citato articolo 81, lettera *b*) della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura del 2,50 per cento.

Art. 29.

Il testo dell'articolo 108 della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal seguente:

« Atti pubblici o scritture private per la negoziazione di azioni ed obbligazioni di società nazionali ed estere, quando il prezzo sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente o con denaro o con azioni od obbligazioni - imposta fissa lire 200 ».

Gli articoli 10 e 11 della tabella *E* allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sono sostituiti dal seguente testo unificato:

« Azioni, obbligazioni ed altri titoli di società nazionali ed estere e atti relativi alle operazioni per la negoziazione delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli anzidetti.

Se per la negoziazione fosse stipulato un atto pubblico o una scrittura privata separata dai detti titoli, l'atto o scrittura dovranno registrarsi ai sensi dell'articolo 108 della tariffa allegato *A*, modificato dal primo comma del presente articolo.

L'esenzione non ha luogo quando le azioni, obbligazioni od altri titoli formino oggetto di sentenze o di trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi, nei quali casi saranno dovute le imposte di cui alle parti II e III della tariffa allegato *A* ».

Art. 30.

Le disposizioni contenute negli articoli 25, 26, 27 e 28 si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, agli atti stipulati in data anteriore per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non fosse ancora scaduto il ter-

Art. 29.

Identico.

Art. 30.

Identico.

mine normale di registrazione e questa sia eseguita entro tale termine, nonchè agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva, che si perfezioneranno sotto l'impero di questa legge.

TITOLO VI.

Disposizioni finali.

Art. 31.

La maggiore entrata netta derivante per l'esercizio finanziario 1953-54 dalla presente legge sarà devoluta:

a) per lire 8 miliardi, a copertura della spesa relativa all'esercizio medesimo derivante dal provvedimento per l'eliminazione delle abitazioni malsane;

b) per lire 7 miliardi, al reintegro nell'originaria misura di lire 15 miliardi stabilita dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54 a favore della gestione I.N.A.-Casa;

c) per lire 2 miliardi, ad aumento della spesa relativa all'esercizio medesimo per le erogazioni di cui all'articolo 31, penultimo comma, lettera *d*), della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani;

d) per lire 3 miliardi, ad aumento dello stanziamento del capitolo n. 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54, concernente la maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli iscritti nelle liste dei poveri e degli assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza, in sostituzione della soppressa indennità di caropane.

Art. 32.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa dei competenti Ministeri, le somme di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo precedente.